

TORNATA DEL 28 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUGCHI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia sugli emendamenti proposti all' art. 16, — Discorso del Senatore Poggi contro l' articolo 16 ministeriale — Dichiarazioni del Senatore Audinot — Obiezione del Senatore Marliani — Discorso del Senatore De Gori in appoggio della proposta Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario*, *Ginori-Lisci* legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Siamo rimasti all'articolo 16, dopo aver lasciato sospeso un paragrafo dell'articolo 13 e il terzo paragrafo dell'articolo 15.

Ora do lettura dell'art. 16:

« Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica.

» Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* Regio gli atti di essa autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

» Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.»

L'Ufficio Centrale propone invece la redazione di questo articolo nei seguenti termini:

« Sono aboliti l'*exequatur* e il *placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

» Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale, di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e al *placet* Regio gli atti di esse autorità in quanto riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici o la entrata in possesso dei provvisti di benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

» Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici, all'acquisto ed alienazione dei loro beni.»

Il Senatore Vigliani, insieme con altri 37 Senatori, propone a quest'articolo le seguenti modificazioni; mantiene cioè il primo paragrafo dell'articolo e agli altri due sostituisce il seguente:

« Sono a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui nell'articolo 18, restano ferme le disposizioni delle leggi civili e l'approvazione governativa per tutto ciò che riguarda la creazione e i modi di esistenza civile degli istituti ecclesiastici, lo acquisto, l'alienazione e ogni mutazione di destinazione dei loro beni.»

Domando all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia se accetta alcuno di questi emendamenti.

» **Ministro di Grazia e Giustizia.** Nella discus-

sione generale io ebbi l'onore di annunziare al Senato che non potevo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani e ne indicai le principali ragioni.

Parimente nella discussione che ebbe luogo ieri a proposito del terzo paragrafo dell'articolo 15, io accennai altresì le difficoltà che incontrava il Governo; ad accettare le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale nella redazione del secondo paragrafo dell'art. 13.

Prego poi il Senato a permettermi, dopo che avrà avuto luogo la discussione sulla proposta dell'on. Vigliani di potere sottomettere alla sua saviezza le ragioni per le quali debbo mantenere l'articolo proposto dal Governo.

Presidente. Se il Senato non è di avviso contrario, si potrebbe aprire prima la discussione sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani e da altri Senatori, e se questo non fosse accettato, si discuterebbe l'emendamento dell'Ufficio Centrale; quando poi questo non venisse accolto, si passerebbe alla discussione della proposta ministeriale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Faccio avvertire che anche alla prima parte dell'art. 16 si estende il sotto-emendamento del Senatore Vigliani.

Presidente. Intende il Senatore Poggi parlare sopra al sotto-emendamento Vigliani?

Senatore Poggi. Per rispondere alla domanda fatta dall'onorevolissimo Signor Presidente, io dichiaro che accetto l'emendamento del Senatore Vigliani, perchè rappresenta l'opinione della minoranza, come fu annunziato sino dal principio della discussione di questa legge. Esso infatti non contiene che una soppressione di quel paragrafo contrastato, e più il trasporto di un'altra frase che riguarda la destinazione dei beni; ma in sostanza il sotto-emendamento non è l'eliminazione del secondo capoverso dell'articolo ministeriale; quindi, se crede il Signor Presidente di cominciare dalla discussione del sotto-emendamento, che per me si compenetra con tutto l'articolo, allora sono pronto a parlare.

Presidente. Dunque, il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Signori Senatori!

Vi sono dei momenti solenni nella vita di un popolo che non possono contemplarsi senza essere compresi da un senso di grave apprensione e quasi di sgomento misto ad un senso di secreta compiacenza.

Da 25 anni l'Italia si travaglia per il compimento dei suoi destini; e, dopo lunghe fatiche, lotte, pericoli e dolori, giunta in porto, si volge, come il naufrago, all'acqua perigliosa, e guata; e s'accorge tosto che, se ha percorso tutto il suo cammino, le resta però a fare qualche cosa per consolidare l'opera sua e per non essere respinta di nuovo nella tempesta del mare procelloso. E par che gli eventi stessi confusamente le

accennino dove e in che debba consistere quest'opera consolidatrice.

Singolare coincidenza!

L'inizio del nostro risorgimento nazionale si congiunge coll'inizio del pontificato di Pio IX, il quale fu il primo ad imprimergli un regolare movimento, e, presso al compiersi del 25° anno del suo regno che lo avvicina più dei suoi predecessori al pontificato del primo vicario di Cristo, il Re d'Italia col suo Governo si avvia a sedergli d'accanto!

Per quanto si voglia farneticare sopra questi straordinari avvenimenti per attribuirli, secondo alcuni, ad un portato della rivoluzione empia e sacrilega che in questo fatto tocca il suo apogeo, secondo altri, al naturale procedimento della generazione spontanea degli esseri, generatrice necessaria di tutti i fatti umani, oppure allo svolgimento ed all'esplicazione e progresso di quel germe scimmiatico che si crede di ravvisare nella razza umana, gli uomini appassionati e di buona fede, gli uomini di sano intelletto vi devono leggere e vi leggono i segreti arcani della Provvidenza che governa il mondo; la quale ha porto all'Italia le occasioni più favorevoli per il compimento de' suoi desiderii. Se bene o male l'Italia abbia sempre colto codeste occasioni, se bene o male le abbia usate, qui non occorre discutere; fatto è che è giunta alla meta, il ciclo dei suoi movimenti va chiudendosi col mettersi accanto al Pontefice, che primo l'ha posta nella buona via, e che poi si separò da essa. Ora, questa nostra riunione a Roma, perchè duri, non deve essere puramente materiale, ma deve essere morale; alle ostilità deve succedere la pace; ed a noi incombe oggi di riamicarci col Papato, colla Chiesa.

La legge presente a ciò mira, e la sua importanza, o Signori, il suo valore dipendono dall'articolo che stiamo per discutere.

Ed è perciò che intorno a esso ho concentrato tutte le mie deboli forze per tentare di trasfondere in voi il convincimento che, senza la riforma di esso, è opera vana ciò che andiamo facendo.

Nella prima parte della legge non si è fatto altro che constatare e riconoscere la condizione in cui si trovava il Pontefice dopo la cessazione del dominio temporale.

Gli abbiamo mantenuto tutto quello che gli era necessario per esercitare da Roma il suo ministero spirituale sopra tutta la Chiesa cattolica, e l'abbiamo fatto per gli impieghi presi, l'abbiamo fatto perchè non avremmo potuto fare altrimenti, ma non abbiamo nulla innovato, di modo che la legge da questo lato sarebbe una legge retrospettiva, conservatrice del passato, ma non risolvente alcun problema per l'avvenire.

La seconda parte invece è veramente quella che si occupa della libertà della Chiesa in sostituzione del perduto dominio temporale, e come garanzia ben migliore e maggiore di quelle che si contengono nel primo Titolo.

E in fatti: che significherebbe il Pontefice onorato in Vaticano, inviolabile, e sacro nella sua persona, largamente provvisto di una dote, se poi egli e gli altri ministri della Chiesa nell'ordine gerarchico fossero in Italia inceppati di continuo da vincoli che gli apponesse il Governi?

Significherebbe che fosse indipendente e libero a parole, ma in effetto o schiavo o semi-schiavo.

E questa condizione di cose fornirebbe forse alle Potenze estere un motivo di sospettare che il Governo italiano, ponendosi a risiedere nella stessa città del Pontefice, potesse esercitare una influenza sulle relazioni spirituali del Capo della Chiesa colle altre Chiese non italiane.

Ora, quello che preme è di acquistare all'estero l'opinione della libertà pienissima del Papa nell'esercizio della sua autorità spirituale.

Se voi date siffatta pienissima libertà a codesta autorità spirituale in tutta Italia, quale maggior garanzia potrebbero da noi pretendere i cattolici non italiani?

Se l'autorità civile italiana non s'ingerisce punto nelle cose spirituali della Chiesa italiana, come sarebbe possibile pensare e sospettare che essa fosse per ingerirsi nelle cose spirituali delle altre Chiese, mentre non ne avrebbe neppure il modo?

In verità ogni materia a dubbii ed a sospetti svanirebbe, e le ragioni d'inquietudine con l'estero per questa causa sparirebbero onninamente.

Nè mi si dica che le Potenze estere, le quali possono desiderare dall'Italia questa pienissima libertà dell'autorità spirituale, non sono disposte a far lo stesso in casa propria.

Io non risponderò coll'argomento, che pur potrebbe ripetersi: facciamolo noi per avere la gloria di essere i primi; se questa sola fosse la ragione, io direi: non la curiamo, perchè delle vanaglorie l'Italia ne ha avute assai, ed è bene di smetterla con la vanità. Risponderò piuttosto che le altre Potenze anzi tutto non lo fanno perchè i vincoli della Chiesa ufficiale esistono tuttora in quei paesi; perchè i concordati hanno vigore, e quindi un regime di libertà non è ancora incominciato. In secondo luogo risponderò che le condizioni nostre rispetto agli altri paesi cattolici sono essenzialmente diverse.

Il Papa è sul nostro territorio, a contatto con noi, e la sopraffazione dell'autorità civile sulla Chiesa romana si potrebbe temere da parte di chi le sta vicino, e non dai lontani. Siamo dunque obbligati noi a rassicurare gli esteri, mentre nulla possiamo temere da parte degli esteri per le relazioni della Chiesa italiana col Pontefice.

Dato da noi l'esempio della libertà, prima o poi gli altri dovranno adottarla.

Ma la libertà della Chiesa è necessaria per dar vita alle nuove relazioni ed alle nuove attinenze che devono formarsi tra la società religiosa e la società civile. La

Chiesa ufficiale, con lo Stato avente religione ufficiale, è cessata.

Constatato il fatto, non lo discuto. E che significa la Chiesa ufficiale nello Stato?

Rendiamocene ben conto, o Signori, perchè da questo ci verrà fatto più facilmente di comprendere il concetto opposto della libertà.

La Chiesa cattolica esercitava la sua azione sul corpo dei fedeli per mezzo dello Stato, e l'esercitava inquantochè lo Stato convertiva in comandi e in precetti civili i più importanti precetti religiosi della Chiesa stessa. Il matrimonio, gli atti dello stato civile, la stampa, l'istruzione, le ferie, la ristretta tolleranza di altri culti, i delitti di religione, tutto questo rappresentava una condizione di cose che lo Stato non solo accettava di regolare secondo i precetti della Chiesa, ma molte volte la voleva egli stesso.

Non è vero, o Signori, che tutte queste ingerenze siano derivate da una pretensione strana, esorbitante della Chiesa nei secoli passati; mentre invece lo Stato, qualunque forma esso avesse, ed anche in tempi più remoti della civiltà cristiana, ha più volte desiderato e richiesto le intromissioni della Chiesa nelle cose civili.

Io vi citerò un solo esempio che mi è caduto sotto occhio in questi giorni, nel fare studii sopra gli Statuti che in gran copia si trovano nella nostra biblioteca.

Mi venne fatto di leggere in uno Statuto di Parma del 1300 o poco oltre una disposizione assai singolare e speciosa.

In essa si diceva che il Potestà di Parma, appena aveva preso possesso della sua carica, doveva occuparsi d'intendersela col Vescovo di Parma, perchè questi si prestasse a minacciare la pena della scomunica a tutti i debitori del Comune di Parma renitenti a pagare i loro debiti, ed appena fatto codesto concordato, i parrochi della città e delle campagne dovevano pubblicare dal pulpito la comminatoria della scomunica ordinata dall'Arcivescovo contro i debitori morosi.

Se questo metodo potesse essere anche oggidì efficace, l'onorevole Ministro delle Finanze avrebbe un bel mezzo per riscuotere tutti quegli arretrati, che forse neppure col nuovo sistema d'esazione d'imposto potrà ritrarre.

(ilarità.)

E la ragione di cotanta ingerenza voluta dall'una parte e dall'altra, proveniva da questo.

Si voleva chiudere le porte al male col proibire o dirigere alcune azioni, le quali lasciate libere, potevano dar luogo a gravi inconvenienti, ed essere apportatrici di danni morali alla società. Si preferivano i sistemi preventivi ai repressivi, e tutte le libertà civili allora erano sconosciute. Direttrice suprema di tale ingerenza era la Chiesa di Roma, la quale, confondendo in sé i due reggimenti, faceva la maggiore applicazione possibile dei precetti religiosi, convertiti in civili, ad una

società civile da essa dipendente e sulla quale esercitava l'impero. Vi era quindi una politica religiosa della Chiesa, e Ministri ne erano, al di fuori di Roma, i Nunzi, i Vescovi, le corporazioni religiose. Lo Stato nei tempi più vicini a noi, per controbilanciare la ingerezza sempre crescente della Corte romana, innanzi tutto si impadronì del diritto di proposta, ed in alcuni luoghi anco della nomina dei vescovi, che erano i Ministri più alti in grado della gerarchia ecclesiastica; dopo il Papa.

Poi vennero tutte le altre disposizioni vincolatrici dell'azione dell'autorità ecclesiastica, che sono conosciute sotto i nomi di *placet*, di *exequatur*, di appello per abuso, finchè si giunse a quella farragine di leggi giurisdizionali, che toccarono il loro apogeo nella seconda metà del secolo passato; e che formano anche oggi l'amore e la delizia di molti personaggi per disgrazia appartenenti per la loro origine al secolo passato.

Ma emancipati i popoli dai Governi assoluti, e sostituito al sistema preventivo e direttivo delle azioni umane il sistema delle libertà, le ingerenze della Chiesa andarono a poco a poco a sparire, perchè il sistema delle libertà non lo tollerava più, e non era più disposto ad imporre ai cittadini la esecuzione dei precetti religiosi. Così da noi appena ordinato il regno delle libertà, disparvero gl'interventi obbligatorii dell'autorità ecclesiastica nei matrimoni, nell'istruzione, nello stato civile, sparirono pure i delitti speciali contro la religione cattolica e fu proclamata la libertà dei culti: le mani-morte si sciolsero, ed i privilegi dei chierici vennero assolutamente aboliti.

Rimaneva una parte dei vincoli giurisdizionali, perchè la Chiesa romana, come Stato, continuava a fare verso gli altri Stati Italiani una politica religiosa.

Ma ora anche qui la separazione è raggiunta. Di dominio temporale più non si parla, e Roma va ad essere il centro e la capitale del nuovo Regno Italiano, sicchè anche qui la separazione fra Chiesa e Stato è completa. Ma la separazione non indica divisione, ma distinzione. Le due società, religiosa e civile, agiscono sullo stesso essere che è l'uomo e gli aiuti dell'una sono salutari per l'altra; e guai a quella società civile che presumesse di fare a meno della direzione morale e del governo degli spiriti che la Chiesa esercita; non indugierebbe a cadere in quegli eccessi, che per un tempo si crederono proprii solamente della barbarie, ma che recenti e vicini esempi ci dimostrano proprii ancora della civiltà corrotta.

Senza l'educazione interiore degli spiriti, che è specialmente affidata alla religione, non vi è educazione esteriore che resista alle tentazioni del male; non vi è civiltà che regga, non vi è libertà che prima o poi non degeneri in licenza.

Si deve dunque stabilire un accordo, una cospirazione fratellevole fra le due società: si deve stabilire quel concorso amichevole, di cui parlava l'altro di l'o-

norevole collega il Senatore Vigliani nel suo splendido discorso, e d'ora innanzi l'azione della Chiesa deve esercitarsi direttamente ed immediatamente sul corpo stesso dei fedeli per mezzo della direzione morale e del consiglio.

Ma perchè ciò accada, occorre entrare francamente nella via della libertà, poichè colla sola libertà si possono stabilire i nuovi legami non più civili, ma morali tra le due società, i quali comechè non coatti, nè imposti, ma volontari, saranno più efficaci e più autorevoli.

Ma la libertà, se non è veramente feconda di questo gran bene, non può esser pienissima ed intera. Vuolsi che l'elemento laico della Chiesa, cioè il corpo dei fedeli, che sono pur membri della società civile, si trovi di fronte all'autorità ecclesiastica in un contatto immediato, e che quindi non vi sia più di mezzo il corpo opaco dello Stato, che ha cessato affatto da ogni rappresentanza dei fedeli.

Non tutte le libertà della Chiesa possono essere conseguite colla legge presente. La libertà d'insegnamento non può essere data da questa legge, perchè essa deve abbracciare non solamente l'insegnamento ecclesiastico, che si imparte dagli ecclesiastici, ma anche l'insegnamento laico; non può essere qui ordinata la libertà del possedere o quella delle associazioni religiose in qualunque forma, perchè queste disposizioni richiederebbero un tempo troppo lungo; il solo riordinamento delle proprietà ecclesiastiche ci porterebbe troppo lontano, nè si può pensare, permettetemi la parola, alla liquidazione del passato, con una legge architettata in pochi giorni. Ma la libertà di cui si occupa precipuamente la legge presente, è quella di rimuovere gli ostacoli alla libera comunicazione dei fedeli con le autorità ecclesiastiche; è quella di abolire ogni ingerenza dello Stato nella elezione ai benefici maggiori e minori. Questa seconda libertà è maggiore della prima, e nelle condizioni presenti è la sola che ha un valore positivo.

Noi abbiamo coll'articolo 15 inaugurato questa importantissima libertà con approvare che la nomina dei vescovi, che sono i rettori dei benefici maggiori, sia libera per la Chiesa, e che lo Stato rinunci a qualunque diritto di proposta e di nomina.

Nella prima parte dell'articolo 16 è pur detto che viene abolito il *placet* e l'*exequatur* riguardanti la pubblicazione degli atti dell'autorità ecclesiastica, ma poi per una contraddizione inesplicabile, appena fatto il primo passo, rinasce il pentimento e si sospende la libertà concessa nell'articolo 15, con stabilire nel primo capoverso dell'articolo 16 che il *placet* e l'*exequatur* si conserverà ancora per la provvista dei benefici maggiori e minori, nonchè per la destinazione dei beni, sino a che sia fatta la legge sopra il riordinamento della proprietà ecclesiastica di cui parla l'articolo 18.

Così mentre noi tutti vogliamo e diciamo di volere, come lo ricordava l'altro giorno l'onorevole Ministro

022

degli Affari Esteri con la lealtà dell'uomo di Stato che non si addentra nel laberinto delle sottigliezze legali, così mentre noi ci proponiamo di fare una legge di fiducia, con questo articolo manteniamo la diffidenza e la manteniamo in uno dei cardini fondamentali della medesima; noi facciamo una legge di mezza fiducia, di mezza diffidenza, che vuol dire in effetto una legge di diffidenza, perchè la fiducia non può essere che intera.

Le mezze fiducie, le mezze confidenze sono diffidenze, come le mezze credulità sono incredulità.

Ora io vi dimostrerò, o Signori, che a mantener ferma tale disposizione non ci confortano buone ragioni, e vi dimostrerò di più che con essa voi rendete affatto vana e insequibile questa seconda parte della legge, e non raggiungete lo scopo che ci siamo tutti proposto.

Innanzi tutto debbo fare una dichiarazione, poichè nella discussione degli scorsi giorni si è posta avanti la difficoltà di una nuova discussione nell'altro ramo del Parlamento, e codesta difficoltà, come le spada di Damocle, non ha più cessato di inquietare i nostri occhi.

Permetta il Senato che mi faccia strada a dimostrare il mio assunto con avvertire che il punto di vista sotto il quale vado a discorrere di questa parte della legge, è sfuggito all'altro ramo del Parlamento, e che era se non impossibile, difficilissimo almeno che non gli sfuggisse.

Lunga, laboriosa e dotta fu la discussione che si tenne nell'altro Consesso, e degna di quegli egregi rappresentanti della Nazione.

Ma dove la legge in materia così nuova riceveva un primo svolgimento e un primo studio, più che altro si ebbe ad attendere all'architettura ed all'insieme delle parti, e dopo aver portato l'edificio sino alla cima in mezzo ai più grandi contrasti, si credè che non fosse necessario di finir tutto, e si sentì il bisogno di riposarsi, senza esaminare pacatamente se quel poco che mancava potesse o no compromettere l'utilità pratica dell'edificio medesimo.

Il sistema che vige in Inghilterra intorno alla discussione delle leggi ha sul nostro un vantaggio incomparabilissimo. Il sistema delle tre letture di una legge è utilissimo, perchè dalla prima alla seconda lettura corre un intervallo grande, dalla seconda alla terza un altro intervallo; e questo fa sì che, cessata la preoccupazione, e cessata la concentrazione delle viste di coloro che disputano sopra un dato punto della legge, vien fatto di osservare a mente calma e scevra da preoccupazione gli sconci che per lo avanti non si erano avvertiti in altre parti.

Ma poichè noi non abbiamo codesto vantaggioso sistema, dobbiam supplirvi con l'esame imparziale del secondo Corpo parlamentare chiamato a rivedere i lavori del primo, sia che questa seconda parte tocchi, come più di frequente accade, al Senato, sia che, come accade alcune volte, si cominci dal Senato a trattare di una legge e poi si passi alla Camera dei Deputati.

Fatto è che l'ufficio del secondo Corpo è essenzialmente critico; esso deve giudicare dell'opera che si è con tanta fatica tessuta avanti al primo Corpo.

Quindi la parte che il Senato è chiamato a fare in questa legge lungamente elaborata, è quella di studiarne la sintesi, e di giudicare se ciò che manca, per avventura, non sia il più essenziale alla legge medesima.

Questo detto, io credo che nè gli onorevoli Ministri, nè gli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale, coi quali non ho la fortuna di essere d'accordo in questa occorrenza, sentiranno in se stessi alcuna prevenzione ad intendere ciò che vado a dire: certamente non la sentirà l'onorevolissimo Relatore, che di *placet* e di *exequatur* non si è mostrato punto tenero nel suo dottissimo libro, che egli pubblicò non è molto, sopra la *Teorica della Religione e dello Stato*.

Qui non si tratta di rimettere in discussione tutto il lavoro già fatto dall'altro ramo del Parlamento, nè di suscitare tempeste, ma di mostrare che se non si completa l'opera, è come se non si fosse in questa parte guari fatto.

Avviserò di subito il Senato che colla disposizione che abbiamo sott'occhio non si vuol venire all'abolizione di tutto quanto il sistema delle leggi giurisdizionali, nè per la falce alla radice per far cessare in un solo istante quell'amplissima ingerenza dello Stato nelle cose di Chiesa, derivata dalle ragioni poc'anzi esposte, perchè allora capirei le apprensioni, i timori, i dubbi di tutti coloro che sono educati a quella scuola, e capirei come trovassero una ripugnanza a disfare in un tratto i ripari che li rassicurano contro supposti pericoli da parte della Chiesa.

Anche io in altri tempi fui tenero delle leggi giurisdizionali, quando cioè sussistevano sempre i governi assoluti, e come magistrato non mancai di farne la difesa. Ma ora sono sopravvenuti Stati e popoli liberi; la maggior parte delle ingerenze della Chiesa venne con i nuovi ordini civili a cessare, onde le leggi giurisdizionali che a quelle si contrapponevano, caddero di per sè in disuso senza bisogno del ministero del legislatore. Ora si tratta unicamente di vedere, se si debba mantenere il vincolo del *placet* e dell'*exequatur* ristrettivamente alle sole nomine dei beneficiati maggiori o minori; questo è il solo campo della disputa.

Ed ecco quali sono gli argomenti stati addotti per mantenere in sì ristretti limiti il *placet* e l'*exequatur*. Essi sono di tre ordini: Il primo ordine è del tutto estrinseco alle disposizioni della legge; il secondo riguarda l'interesse dello Stato; il terzo riguarda l'interesse della Chiesa.

Incominciamo dalle ragioni estrinseche. Finchè non sarà riordinata, si dice, la proprietà ecclesiastica, e finchè non sarà disposto quel tanto che concerne gli enti morali da sostituirsi agli Economati od al Fondo pel culto, non è possibile che il Governo si spogli del *placet* e dell'*exequatur*, perchè gli eletti piglierebbero

possesso dei beni addetti al beneficio senza che lo Stato ne sapesse nulla.

Ma, o Signori, questo è veramente uno di quegli argomenti che si dileguano con poche parole. Gli eletti dovrebbero presentarsi agli economi che amministrano i beni dei vacanti, e mostrando il titolo della loro elezione, chiedere a loro il possesso della temporalità, cui gli economi dovrebbero dare. In questo modo lo Stato verrebbe ad acquistare quella notizia di cui si sente il bisogno.

Ma dell'ingerenza governativa del *placet* e dell'*exequatur* per questa ragione, non è addirittura da far parola, se non si vuole sofisticare.

Si impedirebbero, si dice, le dilapidazioni dei beni; si impedirebbe la mutazione della destinazione dei beni stessi, che appunto si vuole antivenire col mantenimento temporaneo del *placet* e dell'*exequatur*.

Ma se si tratta di dilapidazione, a rimuovere i danni di essa, provvede il Codice civile, come provvede a tutte le altre dilapidazioni di beni, e per rispetto al pericolo di mutare la destinazione dei beni, non è mestieri nè del *placet* nè dell'*exequatur*: basta che si dichiarino provvedere a ciò le leggi civili; e difatti tanto io che ho la parola, quanto l'onorevole Vigliani cogli altri suoi colleghi sottoscrittori degli emendamenti, abbiamo mantenuto la necessità dell'approvazione governativa per ogni mutamento nella destinazione dei beni, nello stesso modo che è richiesta per le alienazioni e per gli acquisti. Questa è la vera garanzia contro tale pericolo, non l'altra del *placet* e dell'*exequatur*, che non ci ha nulla che fare.

Questo primo argomento, che rientra nell'ordine degli argomenti estrinseci, parmi dunque che non abbia ombra di fondamento. Ma ve ne è un altro in questa categoria: si vuole provvedere al caso che si nominino dei forestieri a rettori dei benefici maggiori o minori. Ciò si riferisce a quella parte dell'articolo 15 che è rimasta sospesa per l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale; ma fin d'ora siamo tutti d'accordo nel ritenere che i non cittadini non possono entrare al possesso del beneficio. Per ottenere questo, si dice, vi è bisogno del *placet* e dell'*exequatur*, altrimenti la disposizione sarebbe inefficace. Ma ancora in ciò l'inutilità del *placet* è manifesta. Infatti, appena l'eletto, che non è cittadino del Regno, si presenta all'economista per avere il possesso della temporalità, questi gli obbietterà la sua qualità di forestiere e gli negherà il possesso dei beni; all'appoggio del divieto scritto nella legge.

Se lo eletto crederà nonostante di avervi diritto, si presenterà ai tribunali, e i tribunali decideranno come di ragione, vale a dire verificheranno in contraddittorio se egli sia veramente forestiero, o cittadino.

Adunque anche in questa parte l'*exequatur* non ha che far niente.

Passiamo al secondo ordine di ragioni.

Nell'interesse dello Stato deve ancora conservarsi qualche cosa.

Deve farsi un passo per volta per non andare incontro a gravi pericoli, per evitare il perturbamento delle popolazioni e dell'ordine sociale.

Le libere elezioni da parte del Pontefice potrebbero cadere sovra sacerdoti ostili al nuovo ordine di cose: occorre prevenire il pericolo col negare l'*exequatur*, bisogna quindi conservarlo temporaneamente.

Ognuno intende che se queste fossero le vere ragioni della disposizione che combattiamo, fino da principio verrebbe fatto di comprendere che la durata del vincolo non potrebbe essere subordinata alla condizione di mettere in ordine e compilare la legge sulla proprietà ecclesiastica.

Questa sarebbe una mera accidentalità, e la legge potrebbe esser pronta, prima che i pericoli temuti fossero dileguati.

Ma questo linguaggio è un linguaggio identico a quello che tenevano, molti e molti anni sono, i così detti Governi paterni prima del 1846.

Essi dicevano; la libertà bisogna darla per gradi; se si dà tutta ad un tratto, i popoli non sono capaci di sostenerla e di esercitarla con profitto, perchè essa, al par di ogni novità, conduce sulle prime gl'inesperti ad abusarne.

Si vada dunque a rilento, e si cominci con qualche parziale riforma.

Ma, venuta la pienezza dei tempi quei Governi furono rovesciati, perchè, al solito, la libertà non può darsi per metà: o tutto o nulla.

E una libertà sola non basta, vogliono tutte: perchè si completano fra loro, si guarentiscono, si contemperano.

È dunque un linguaggio non da liberali ma da assolutisti, degno del tempo di quel dispotismo, che tutti i liberali condannano con la bocca, ma a cui i più riservano un cantuccino nel cuore.

Ma il *placet* e l'*exequatur* ristretto alla sola nomina impedisce il male delle sopraffazioni che si temono da parte della Curia Romana? Rendiamocene conto esatto, ed io prego il Senato a continuarmi la sua benigna attenzione.

A buon conto: e Bolle, e Monitorii, e Istruzioni della Penitenzieria, e Sillabo non hanno che fare colla nomina libera o non libera dei vescovi e dei parroci; e alla pubblicazione di questi documenti il progetto di legge non oppone ostacoli.

Nulla si può impedire con i *placet* e gli *exequatur*, ed i maggiori mali che ho sentito vociferare come temibili dalla parte del clero sono quelli specialmente che nascono da codesti atti, e non già dalle nomine.

Volesse puro il legislatore proibire la pubblicazione delle Bolle, delle Istruzioni della Penitenzieria, dei Monitorii, dei Sillabi, non vi riuscirebbe.

Non vi è potenza di legge che riesca a farlo. Col sistema della libertà nulla si può nascondere; e noi abbiamo oggimai la libera stampa in Roma come nelle altre parti del Regno; abbiamo diari di ogni colore,

per cui, appena emanati codesti atti dall'autorità ecclesiastica, si divulgano in un momento a dispetto del *placet* e dell'*exequatur*.

Specchiatevi, o Signori, in quello che accadde testè nella Baviera. Là è stato pubblicato, nonostante che il Governo non lo permettesse, il dogma dell'infallibilità, ed è sorto quel grave conflitto che tutti conosciamo, per cui l'arcivescovo di Monaco ha scomunicato il Canonico Doellinger. Nonostante che mancasse l'assenso del Governo, la stampa ha fatto quella pubblicazione. Ciò prova che è oggidì impossibile di nascondere qualunque atto, non che delle autorità, dei privati stessi, semprechè esca dalle pareti domestiche.

Se voi poteste dire che col *placet*, coll'*exequatur* siete in grado di procurarvi un modello di vescovi e di parrochi dolci e mansueti e sempre devoti al Governo, allora potrei concordare con voi che sarebbe utile il mantenerli; ma siccome tali cautele, veramente negative, non hanno nessuna influenza sulle elezioni, nè l'elezioni, anco fatte secondo i migliori vostri desiderii, non vi garantiscono affatto sulla futura condotta dei prelati, così è inutile il conservarle.

Appena fatte le nomine, o liberamente o con l'assenso governativo, accade, e deve accadere, che i vescovi non possono disobbedire ai precetti della Corte di Roma; tutto dipenderà dallo zelo maggiore o minore di qualcheduno di essi nello uniformarsi a quei precetti; ma non sperate mai che l'*exequatur* vi assicuri ch'essi parteggeranno per il Governo, piuttostochè il per Pontefice. Per i mali che voi temete da questa parte non vi sono che i rimedi repressivi; i preventivi della natura degli *exequatur* a nulla giovano.

Testimoni sono i fatti accaduti a Torino e a Cagliari negli ultimi 15 anni, che obbligarono il Governo Piemontese a ricorrere contro l'arcivescovo di Torino e contro quello di Cagliari a ben altri espedienti, che non sono quelli del *placet* e dell'*exequatur*. Eppure quelle nomine non erano state libere, ma fatte per assenso governativo.

Io vi so dire invece, che i nominati liberamente dal Papa, sarebbero assai più interessati degli altri a porsi bene colle popolazioni, e colle autorità civili, perchè saprebbero che il loro ministero non può essere esercitato efficacemente, spargendo la guerra e la zizzania in mezzo alle popolazioni, che son chiamati a reggere spiritualmente, e la guerra una volta provocata finirebbe colla peggior di loro.

È incredibile, o Signori, a pensarsi, ma è vero. Si teme che la Chiesa di Roma ci soverchi con mantenere la discordia in casa, ed attenti alle libertà politiche, all'indipendenza, all'unità della nazione; e tutti questi mali che una servidissima fantasia dipinge coi più tetri colori, si spera di allontanarli ed impedirli con la conservazione dei *placet* e degli *exequatur*, ristretti alle sole provviste. Questo intento non si raggiungeva quando si aveva la facoltà delle proposte e delle nomine; figuratevi se si può raggiungere ora con un si-

stema di divieti. Sperare che le ostilità le quali ci possono essere minacciate dalla Corte di Roma colla libera scelta dei rettori dei benefizi maggiori e minori, si dileguino, e si rendano vane coll'uso dell'*exequatur*, è lo stesso, permettetemi ve lo dica, che sperare nella guarigione di un corpo infermo, per mezzo dell'applicazione di uno di quei tanti farmaci, che tutti i giorni leggiamo nella quarta pagina dei giornali. (*Harità*.)

E vogliamo andare a Roma, dove tutto fu, ed è grande, nei monumenti e nelle istituzioni, nei visi come nelle virtù, nelle memorie pagane come nelle cristiane; dove tutto fu ed è grande del tempo dei Re, dei Consoli, degli Imperatori e dei Papi, e vogliamo andarvi armati a difesa nostra contro il Pontefice e la Curia, di un' anticaglia, la cui virtù venne meno nel giorno dell'ordinamento dei popoli e dei governi a libertà politiche e civili?

Vogliamo andarvi sotto l'egida (lo dirò francamente) di un cavillo curialesco, unico resto di tempi che più non sono?

E notatelo bene, Signori, questa ricetta farmacologica, che si crede buona a guarirci dallo spavento che invaderebbe gli animi al pensiero della piena libertà data alla Chiesa, e che farebbe tremare le vene e i polsi, questa ricetta noi non possiamo spedirla colà dove ne avremmo più bisogno: là dove le sognate trame ostili avrebbero il loro inizio, la prima orditura, la maggior potenza e la miglior forza direttiva: là dove in fine, il supposto nemico ci si trova sempre di fronte e grandeggia sopra di noi, non più colla maestà ben modesta del Principe temporale di un piccolo Stato, ma con quella sola ben più grande di Supremo Gerarca della Chiesa di Cristo. Là, non abbiamo difesa contro lo splendore dello scudo adamantino, che ci abbaglia, perchè il *placet* e l'*exequatur* nel territorio romano, e nelle sedi suburbicarie ci è intieramente interdetto.

Questo gran presidio della incolumità dello Stato, (non sono parole mie, notatelo bene, o Signori,) che io paragonerei ai cannoni, alle mitragliatrici, ed alle fortezze, ci fa difetto dove ne avremmo più bisogno.

Ma dunque, a che tante preoccupazioni? Che temiamo per l'ordine pubblico, che possa veramente avviarsi col *placet* e l'*exequatur*?

Se il Clero alto e basso vuole veramente recarci danno ed attentare alle nostre istituzioni, esso violerebbe le leggi dello Stato, ed andrebbe soggetto alle pene stabilite nel Codice penale: questo basta per la nostra difesa.

Siamo giusti, o Signori, lo diceva l'altro di l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, ed io pure lo ripeto, siamo giusti anche coi preti.

Che potere oggimai hanno di nuocerci? Sono forse sempre ricchi?

Ce lo dicano le leggi nuove da poco tempo pubblicate ed eseguite, le quali li hanno spogliati di una gran parte del loro patrimonio.

Non è ancora un anno che due onorevoli nostri

colleghi, i Senatori Robecchi e Saracco, ci raccontavano le miserie inevitabili, a cui un sistema di leggi mal combinate per la fretta, e forse peggio attuate, assoggettò tanti sacerdoti. Ci fu detto che centinaia e centinaia di preti vivevano con poche centinaia di lire all'anno; e che molte volte stentavano nel trovar modo di esigere ancor quelle. Noi sappiamo pure che le pingui prebende e le pingui mense dei Vescovi si assottigliarono in un tratto fino all'estremo limite. E fuvi un tempo in cui i Prelati nuovamente nominati alle sedi arcivescovili di Torino e di Milano, rimasero senza rendita alcuna, sprovvisti perfino del mobiliare dei loro palazzi.

Che più? Anche il sommo Pontefice Pio IX, al quale una mutazione così subitanea nelle sue condizioni, non poteva non procurare immenso dolore ed ancora gravi apprensioni, dopo avere in una recente occasione acerbamente censurato i fatti nostri, e rinnovate le proteste di tener fermi i diritti della Chiesa, uscì in queste significantissime parole:

« Fosse pur fatta l'Italia, fosse pur grande e potente sicché come le altre potenze pesasse sopra i destini dell'Europa; ma un'Italia grande senza Dio, senza fede e senza religione e con la distruzione del Papato, no, non si fa. »

Voi vedete, o Signori, che il Pontefice non ripudierebbe l'Italia nuova, ma vedrebbe anzi di buon'occhio che grandeggiasse sul serio e potesse essere equilibrio alle altre Potenze d'Europa. Ma ciò che ne teme è il danno della Religione, ciò ch'egli nega poter durare è l'Italia senza fede, e disposta a distruggere il Papato. Ed avrebbe pienissima ragione se ciò fosse vero, e se le mire degli Italiani fossero queste.

Ma no, o Signori; vi sono dei mali da deplorare, non vi è dubbio nessuno; ma i mali sono minori di quelli che appariscono agli occhi di chi vede instaurarsi nelle provincie del già suo Stato un nuovo ordine di cose, al quale le popolazioni non erano avvezze.

Nel momento d'inaugurare le libertà civili e politiche in un paese che non ne ammetteva alcuna, nascono inconvenienti che possono offendere anche la religione, ma però meno gravemente di quello si sospetta.

E mali consimili pur si vedono nelle parti del Regno, come vel diceva l'altro di nel suo eloquente discorso l'onorevole Senatore Menabrea.

Ma essi non son tali da sgomentare, non son tali che non possano rimediarsi. Tocca dunque a noi oggi a rassicurare il Pontefice ed il clero col mostrare che non vogliamo distruggere nè la religione nè il Papato, ma che amiamo l'una e l'altro, che li vogliamo rispettati ed onorati, ed allora ogni prevenzione sinistra contro il nuovo ordine di cose andrà a grado a grado dileguandosi.

Ciò che in ultima analisi rimarrebbe a temersi da parte del clero non è altro se non l'esercizio del suo

ministero spirituale e morale, in quanto possa abusarne; ma questo pericolo sussisterà fino a che mondo sarà mondo, nè il mantenimento degli *exequatur* e dei *placet* varrà mai a d'leguarlo.

Spogliamoci adunque d'ogni sentimento di timori indebiti che non ha radice nessuna, e che il popolo non divide con gli uomini parlamentari; ricordiamoci che non potendo aver nemico il clero, giova amcarselo con la fiducia, con le dimostrazioni di stima, colle manifestazioni le più chiare di gratitudine per l'alta direzione ed educazione degli spiriti, che ad esso è principalmente affidata.

Vengo al terzo ordine di ragioni, che è l'interesse della Chiesa.

Per Chiesa, tutti sappiamo, s'intende il clero alto e basso, e si intende il corpo dei fedeli laici.

Incominciamo dal clero.

È stato detto che la Chiesa non desidera la libertà che vorremmo darle, poichè la Chiesa cattolica nei paesi cattolici ama il privilegio, nei protestanti la libertà; onde si vaticina che non le farebbe buon viso tra noi.

Ma è facile rispondere a questa obbiezione. Rammenterò al Senato una lettera divenuta celebre, diretta dai vescovi relegati in Roma nel novembre 1866 al Presidente del Consiglio dei Ministri di quel tempo, il barone Ricasoli, in replica ad una circolare colla quale il Governo del Re autorizzava il ritorno dei vescovi alle loro sedi e faceva professione di alcuni principii.

Codesta lettera fu pubblicata da tutti i giornali, ed in essa i vescovi ed arcivescovi e cardinali relegati, dopo di aver ringraziato il Presidente dei Ministri dei sentimenti espressi, scesero a discorrere della libertà della Chiesa di cui ragionava la circolare, lodando l'intenzione del Governo di convertirla in una verità di fatto.

« Ed abbiamo pure lodato, vi si diceva, il Signore nel leggere l'altra promessa del Governo di far sì che dalle astratte regioni in cui finora si è tenuto, passi veramente nella realtà dei fatti l'adempimento delle relazioni di perfetta libertà della Chiesa con lo Stato.

E passavano poscia a discorrere di quell'ampissima libertà che godono i membri della Chiesa negli Stati Uniti d'America, di quella appunto che ha servito di archetipo a tutti coloro che hanno favellato negli scorsi giorni.

E non già che i vescovi la disapprovassero; se ne mostrarono invece teneri e desiderosissimi, aspettando con impazienza che il Ministero venisse ad attuarla.

Dunque non è vero che l'alto clero rifiuti la libertà. Ma l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* potrebbe dar luogo a rappresaglie da parte dei vescovi contro i preti liberali.

In verità non ho capito l'importanza di quest'obbietto: se si parla del passato, i sacerdoti già provvisti non incorrono pericoli di sorta; se lo incorressero, non è l'*exequatur* nè il *placet* che può salvarli, si bene l'ostacolo da frapporsi alla esecuzione degli atti dell'auto-

rità ecclesiastica, il che nessuno propone oggimai di fare.

Se si tratta dei pericoli che potessero sorgere dalle nuove nomine di vescovi a farsi, ebbene io vi torno a dire che con l'uso degli *exequatur* non potete mai sperare di avere un modello di vescovi che rassicuri voi e il basso clero. Il carattere del vescovo si spiega dopo la nomina; nè il Governo ha dati da poterli giudicare o conoscere *a priori*, esso che ha dichiarato di occuparsi soltanto di faccende politiche, e non di faccende ecclesiastiche.

Ma se voleste un provvedimento di un'apparente efficacia contro le temute rappresaglie, voi non avreste dovuto votare l'articolo 15 che abolisce il diritto di proposta, e il diritto di nomina del Governo per i vescovi; laddove una cautela semplicemente negativa impedisce l'elezioni fatte, ma non ve ne procura alcuna a modo vostro.

Veniamo all'argomento più forte.

Se si trattasse (si è detto altrove e si è ripetuto da molti oratori nei giorni passati in Senato) se si trattasse di restituire il diritto di nomina alla Chiesa, di restaurare l'azione dei fedeli per dar luogo ai medesimi a recuperare quella specie di diritto di presentare i loro candidati, o di far sentire la loro voce nell'elezione dei superiori ecclesiastici, se si trattasse di tutto ciò, ben volentieri si consentirebbe a restituire alla Chiesa la libertà delle elezioni; ma finchè questo non può farsi, e si riconosce che non può farsi con una legge, essendo impossibile di stabilire le vagheggiate congregazioni diocesane e parrocchiane senza l'accordo colla Corte Romana, finchè questo non può farsi, è bene mantenere il vincolo dell'*exequatur*, almeno per abilitare nell'intervallo i fedeli a recuperare la loro azione.

Amesso che questa sia per alcuni la ragione unica che li trattiene dall'accettare la piena libertà dell'elezione, io vi dico che lo scopo che essi intendono raggiungere con tal mezzo, è onninamente falsato, e che invece si avviano a raggiungere uno scopo diametralmente opposto; poichè non riescono ad impedire le cattive nomine, e mantengono un insuperabile ostacolo per i fedeli di recuperare il diritto di cooperare in qualche modo alle nomine dei parrochi e dei vescovi.

Tolto invece l'ostacolo dell'ingerenza del Governo, dipenderà dai fedeli e dalla volontà loro restaurare il nuovo ordine di cose, che tutti vorremmo affrettare a gran passi.

È facile il concepirlo, ed io ve lo dimostrerò in poche parole. Occupiamoci dei parrochi. Cessata interamente l'ingerenza dello Stato, i fedeli sentiranno il bisogno che si provveda al servizio delle parrocchie, con la scelta di buoni sacerdoti!

Se non sono ancora autorizzati a costituirsi in associazioni che porgano loro il miglior modo di esercitarne i diritti, non pertanto i capi di famiglia di una parrocchia rimasta senza il rettore potranno facilmente riunirsi, (se cattolici, intendiamoci,) per presentare una

rispettosa petizione al vescovo, nella quale gli indicheranno quel che piacesse loro avere per parroco, salvo le prescrizioni del diritto canonico.

E chi può impedir loro di fare questo primo passo?

I vescovi non potrebbero ricusarsi di accogliere la petizione dei fedeli, a meno che i canoni non vi ostino, essi che sanno potersi perfino allontanare dalla parrocchia quel Parroco, cui la mala plebe odiasse.

Non mi trattengo sopra tal punto, bastandomi di ricordarvi il dottissimo libro del Rosmini: *Le cinque piaghe della Chiesa*, che della parte competente ai fedeli nella elezione dei loro superiori ecclesiastici discorre con quella dottrina che tutti conosciamo. Nelle campagne potrebbero riunirsi i grandi proprietari con i capi delle famiglie coloniche e fare lo stesso.

Rispetto ai vescovi io ritengo che nei primi tempi, i principali fedeli della diocesi, insieme ai parrochi ed ai membri del Capitolo ben potrebbero riunirsi per fare le loro rimostranze rispettose al Pontefice, ed indicargli quei sacerdoti che più amassero di veder eletti all'episcopato, e se non altro, accennar quelli che a loro non piacessero.

Nè vi è da temere che le autorevoli domande del Corpo dei fedeli, siccome quelle che mostrano quali sono le giuste preferenze e i giusti desiderii delle popolazioni, sarebbero senza gravi ragioni respinte.

No, o Signori, dal momento che lo Stato non ha più parte alcuna nella nomina dei Rettori ecclesiastici, è certo che il Pontefice, per sottrarsi al pericolo di cattive scelte, e segnatamente di sacerdoti invisi al popolo, dovrà prendere in considerazione le proposte che gli vengono sottomesse.

Fatto questo primo passo, è facile di venire agli accordi, è facile che i fedeli s'intendano per la ricostituzione regolare delle congregazioni parrocchiali e diocesane.

Tutto questo procedimento non incontra nessuno ostacolo, e troverebbe anzi un appoggio ed una facilitazione ad esser ben condotto al suo termine secondo i veri bisogni della Chiesa, perchè i fedeli, essendo elettori ed eleggibili, deputati e senatori, potrebbero dal Parlamento promuovere tutte le leggi necessarie per ottenere la sanzione dei provvedimenti concordati con la Autorità ecclesiastiche.

Se invece i fedeli non sono liberi di far ciò che credono senza il beneplacito del Governo, è vano sperare che si rivolgano a lui per esternare i loro desiderii, prima dell'invio delle petizioni al Vescovo od al Pontefice. Essi non ci andrebbero, perchè riconoscono la incompetenza del Governo a trattar simili faccende, non ci andrebbero perchè conoscono gl'influssi politici, gl'influssi dei partiti, e men che dei partiti, delle combriccole, ed anco di pochi individui che sotto nome d'ingerenza politica pretendono di metter le mani in ogni affare che si presenta al Governo. E i vescovi e il Papa sospetterebbero ancor più.

Lasciate, e voi ne avete, o Signori, il dovere, lasciate

che s'intendano direttamente tra loro tutti i membri della Chiesa, clero alto e basso insieme coi laici, lasciate che non sorgano sospetti per causa della vostra intromissione, e il modo di accordarsi tra loro lo troveranno presto.

Gli stessi Capi della Chiesa, pei primi, ne comprenderanno il rigoroso dovere. Così l'eccitamento sarà efficace, così il bandolo del filo che ci deve condur fuori del laberinto, che interdice ogni riaccostamento di una parte dei membri della Chiesa con l'altra, è trovato, così il rinnovamento dell'azione religiosa in tutta la sua ampiezza è reso possibile.

Si ritiri lo Stato, abdichi un potere ed una facoltà che più non gli spettano per nessun titolo legittimo, e veramente allora la nostra andata a Roma con una legge siffatta ci aprirebbe l'era novella, in cui saluteremo una pacificazione cotanto desiderata.

Abolito ogni vincolo di *exequatur*, la legge viene accettata, se non con parole, coi fatti, dalla Corte Romana, la quale non avrebbe più ragione di rifiutarsi a provvedere alle Sedi da tanti anni vacanti. Mantenete invece quel vincolo, e tutto quel che si fa, è vano.

Ed eccomi all'ultimo punto del mio discorso.

La prima parte della legge non avrebbe alcun pratico effetto nè alcun valore positivo, se ne mancasse la seconda. Se questa permette di instaurare un nuovo ordine di cose, con rendere ai fedeli la libertà di occuparsi da se medesimi delle cose della Chiesa, anche la prima parte che conserva il passato e riconosce il presente stato rispetto al Papa, sarebbe una premessa utile ed un buono avviamento alla seconda.

Riducete al nulla quest'ultima, e la prima parte della legge non ci dà merito di sorta. Riconosce quel che non si può distruggere; poichè se avessimo tentato di farla in senso opposto, avremmo tentato un'impresa vana e assai perigliosa, contraria ad ogni più volgare prudenza politica. Nè è d'uopo intrattenersi su questo.

Or l'essenza e l'efficacia della seconda parte dipende tutta dal togliere il vincolo del *placet* e dell'*exequatur*. Vedete a che si riducono senza tal riforma i 5 articoli del secondo Titolo. Da capo la libertà di riunione del sacerdozio cattolico concessa nell'articolo 14 si riduce soltanto ad abolire il vincolo che in alcuni luoghi esisteva di riunire i Sinodi diocesani e provinciali senza il permesso dello Stato. Quale disturbo recasse la necessità dell'assenso governativo, lo han già detto alcuni degli oratori che mi hanno preceduto; i Sinodi da lungo tempo più non si tengono.

L'articolo 17 nella sua prima parte abolisce l'appello per abuso: ma io mi rivolgo a tutti voi, o Signori, e specialmente a quelli che siedono nel Consiglio di Stato, perchè mi dicano francamente quante volte nel corso di 11 anni l'appello per abuso è avvenuto con effetto per ricorso fatto contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, o piuttosto se, quando si è ricorso al Consiglio di Stato, non si è verificato che la ragione sia stata sempre data alle autorità ecclesiastiche. Nella seconda

parte dell'articolo si proclama che la cognizione degli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica appartiene ai tribunali. Ciò non è necessario a dirsi perchè quando si pretendono effetti civili da un atto dell'autorità ecclesiastica, quando si esige il braccio secolare per eseguirli, bisogna presentarsi ai tribunali dello Stato. Nell'ultima parte si minacciano di nullità gli atti compromettenti le leggi dello Stato e l'ordine pubblico, ma anche questa disposizione, se non fosse scritta nella legge, si osserverebbe egualmente perchè tutti sappiamo che nessuna autorità può violare impunemente le leggi che guarentiscono l'ordine pubblico.

L'articolo 18 è connesso coll'articolo 16, dimodochè dell'utilità del medesimo non vi sarebbe a parlare se non in relazione all'art. 16.

Veniamo alla pratica. Prima di tutto l'abolizione della Legazia in Sicilia decretata nell'articolo 15 che frutterebbe? niente. All'abolizione della Legazia succederebbe in Sicilia il *placet* e l'*exequatur*, e come il Pontefice non esercitava prima il diritto di nomina in quelle province, perchè glielo impediva la Legazia (che egli però riteneva già abolita) la stessa cosa succederebbe anche dopo, non volendo egli sottoporre le proprie nomine al *placet* o all'*exequatur* del Governo.

Nelle province ex-pontificie nulla si potrebbe ottenere, perchè ivi da molti e molti anni non si effettua veruna nomina per la ragione che il Pontefice intende di essere liberissimo nelle sue scelte e di non volerle sottoporre a nessun *exequatur*.

Nella Toscana e nell'Emilia pure non si farebbe nulla per lo stesso ostacolo dell'*exequatur*, come non si è fatto nulla fin qui.

Rimarrebbero le sole province dell'Alta Italia; dimodochè si resterebbe nello *status quo* perfetto, e quel passo che crederemmo di aver fatto, si ridurrebbe a constatare soltanto la cessazione effettiva di alcune disposizioni giurisdizionali che da molti e molti anni sono andate in disuso; ma nel resto noi rimarremmo nella stessa condizione d'inerzia tra la Chiesa e lo Stato, nella quale eravamo prima della presente legge.

Così, dopo aver strombazzato per tutti i canti, e dopo aver gridato ai quattro venti per tanti anni che, appena caduto il dominio temporale, avremmo rimossi gli ostacoli all'esercizio della libertà della Chiesa, noi manterremo le cose come stavano.

Le antiche relazioni ufficiali tra Chiesa e Stato sono ormai interamente spezzate nè si possono più ricostituire: le nuove non s'instaurano, perchè la mano del Governo, con la conservazione del *placet* e dell'*exequatur*, si frappone sempre e indebitamente fra il corpo dei fedeli ed il clero.

Tutto adunque rimane nello stato di prima, e la occupazione di Roma ha portato in parole, non in fatti la libertà della Chiesa.

Un'ultima ed eloquentissima prova della vanità dei nostri lavori legislativi ridotti a tali termini, ve la darò.

Signori, col ricordare a tutti voi la non lontana missione data dal Ministero presieduto dal barone Ricasoli nel 1866, ad uno degli onorevoli nostri Collegli, il Senatore Tonello.

Basta che rammenti a voi i documenti che furono pubblicati in un libro divulgato per le stampe nel 1868, in cui si rendeva conto di cotesta missione.

Da quei documenti appare evidente che tutti i tentativi di conciliazione fatti con Roma, nel momento in cui si permetteva al Papa per un primo esperimento, di far liberamente le nomine ad alcune sedi episcopali vacanti da troppo tempo, caddero per l'unica ragione della insistenza del Governo a volere il mantenimento dell'*exequatur*.

Questo è un fatto così eloquente, così inoppugnabile, che nessuno deve dimenticare. In tale occasione si provvide dopo una lunga trattativa a tener ferme le nomine già fatte col cercare un mezzo termine, che equivalesse alla concessione dell'*exequatur* per le medesime, ma non vi si riuscì. Il governo pontificio non voleva neppure ammettere la presentazione delle Bolle al Governo italiano per il conseguimento delle temporalità, e neppure dirigere una lettera al Governo del Re per annuoziarli le scelte fatte. Bisognò contentarsi di vedere in prevenzione la formola delle Bolle e di una lettera da scriversi all'incaricato non del Governo italiano (che non voleva neppur nominarsi), ma del Re Vittorio Emanuele; così le nomine già fatte poterono avere il loro effetto. Ma quanto al futuro tutti i tentativi di conciliazione tornarono vani perchè il Governo non voleva menar buona l'abolizione dell'*exequatur*, e d'allora in poi le cose rimasero anche nello stato che tutti deploriamo. E sperate, o credete voi, o Signori, che oggi che abbiamo occupato Roma, la Corte pontificia sia più condiscendente verso di noi? Che essa si mostri pieghevole a fare nomine di vescovi subordinato all'*exequatur*? È impossibile di figurarselo: essa se ne starà colle mani incrociate come prima. I soli che possano metterla nella via della riconciliazione sono i fedeli, purchè si trovino in contatto diretto colle autorità ecclesiastiche, e siano rimossi tutti gli ostacoli governativi al rinnovamento della loro azione nel campo della società religiosa.

Io ho dunque tutta la ragione di concludere che, mantenendo anche in questa sola parte l'*exequatur*, è lo stesso che dar di frego al secondo Titolo della legge, e scriver dopo il 13° articolo un articolo quattordicesimo del seguente tenore: *Con legge successiva sarà provveduto a restituire alla Chiesa la sua libertà*. Ma questo non può essere nella volontà del Ministero nè in quella del Parlamento.

Non può essere nella volontà del Ministero perchè egli fu il primo a scrivere nel disegno di legge un articolo abolitivo d'ogni vincolo di qualunque genere e natura. E l'onorevole Ministro degli Esteri, nel discorrere della libertà data alla Chiesa, comè di una nobile iniziativa che avrebbe instaurato in Italia un nuovo ordine di cose, mostrò di riferirsi a quel primo disegno,

scordandosi che la modificazione apposta in quest'articolo dalla Camera dei Deputati, rendeva inutili i suoi desiderii, ed i suoi presagi, siccome quella che chiudeva la porta ad ogni rinnovamento di vita nelle cose ecclesiastiche, e manteneva tutto nell'inerzia.

Signori Ministri e Collegli, se io ho usato soverchia vivacità nel mio discorso, se sono sceso anche in particolari troppo minuti, vi prego a condonarmelo.

A me premeva di mettervi in luce, sia nel complesso, sia nelle singole parti, tutti gl'inconvenienti a cui conduce la disposizione del secondo paragrafo dell'art. 16.

Condonatelo al convincimento profondo e ineluttabile che nutro nel profondo dell'animo che se voi lo mantenete, nulla di nuovo, nè di utile, nè di pratico abbiamo fatto, nè facciamo.

L'Italia non compie le sue promesse, fa involontariamente una parte meschina, gretta, e la fa nel momento in cui va a porsi in Roma accanto al Pontefice.

Indicatemi, Signori, una ragione buona, una sola, che giustifichi la conservazione dell'*exequatur*, ed io mi acquieterò. Ma non mi ripetete, di grazia, quella solita che negli scorsi giorni ci è stata a sazietà sussurrata alle orecchie, delle difficoltà di fare accettare la riforma dall'altra Camera.

La Camera dei Deputati è saggia e patriottica e liberale non meno del Senato, essa non può aspirare all'infallibilità.

La Camera sa che in sì grave argomento non è presumibile nè si può pretendere che uno solo dei Corpi parlamentari compia tutta l'opera, e che questa esca perfetta da una sola discussione. Molto essa ha fatto, ma quel poco che rimane è di tale importanza da togliere ogni efficacia al lavoro già fatto. La Camera non può, di certo, volere il contrario di quel che vogliamo noi, facendo una quistione di amor proprio su ciò che è quistione di grandezza e dell'avvenire della nazione italiana, su ciò che può dimostrare chiaramente al mondo non essere l'Italia moderna indegna di recarsi nella sede delle più cospicue grandezze mondiali. Quello che essa non ha visto per la necessità di chiudere una volta le sue lunghissime discussioni, è stato agevole di scorgere al Senato. E mi è arra che la Camera non insisterà a voler mantenere il *placet* e l'*exequatur*, il fatto dell'aver essa abolito l'altro di la disposizione del Codice penale, la quale sanciva una pena contro coloro che non osservassero le prescrizioni del *placet* e dell'*exequatur*.

Tolta ogni penalità, vi domando io cosa resta di un sì miserabile vincolo su cui alcuni si gettano come sopra un'ancora di salvezza, per renderlo efficace? La legge penale non assiste più coloro che lo vogliono osservato, e gli sprezzatori del medesimo sanno di non essere più puniti.

La Camera, io spero, farà uno sforzo sopra se stessa per abbattere quest'antico resto di privilegi infelici, e allora si potrà dire che l'opera è compiuta.

Intanto ne dia il Senato l'esempio, faccia un atto di

giustizia e di feconda liberalità, il quale aprirà le porte alla ricostituzione del corpo dei fedeli e, per mezzo di essi, alla riconciliazione delle due autorità spirituale e civile.

Al momento di recarsi a pigliar posto in Roma, laddove le memorie e le vestigia dell' antico Senato romano sono ancor vive, si ispiri il Senato alle virtù di quei grandi che nei momenti solenni avevano il senso delle cose necessarie, ora a salvare, ora a rendere grande ed illustre la patria; si ispiri a sentimenti nobili, scevri da piccole preoccupazioni, e bandisca dal suo animo pregiudizi che provengono da vecchie idee e da vecchie abitudini indegne di sopravvivere ai tempi già scomparsi del dispotismo.

Non esiti a scegliere tra i vincoli che nulla giovano, e la libertà; e quale libertà? quella della Chiesa, sovrainmente a tutte le altre. Scelga tra una legge seria, feconda di un' immensa trasformazione religiosa e civile, ed una legge pomposa, piena di vane parole, e vuota di qualunque effetto, scelga coll' accettare l'emendamento che vi è stato proposto, ed allora il compito nostro sarà finito, le promesse mantenute, la prima mano sarà porta alla Chiesa da noi che il dovevamo, dopo la cessazione alquanto violenta del dominio temporale.

Se a Cesare tornò quello che è di Cesare, si renda a Dio quel che è di Dio; da questo solo dipende la salute e l'avvenire dell' Italia ricostituita e ricomposta ad unità nazionale.

(Segni d'adesione.)

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Senatore De Gori ha la parola.

Senatore De Gori. Mi permetta l'onorevolissimo Signor Presidente che io rammenti come pochi momenti fa egli molto giustamente ha dichiarato che gli oratori, che intendevano difendere e quelli che intendevano combattere gli emendamenti proposti dall' Ufficio Centrale, avrebbero preso la parola alternativamente.

Ora, come l'onorevolissimo signor Presidente ha sott'occhio, essendo io uno dei segnatari degli emendamenti, non potrei prendere la parola certamente contro di essi, ond' è evidente che non è a me che spetta ora di parlare.

Presidente. La parola allora è al Senatore Conforti.

Senatore Audinot. Permetta, onorevole signor Presidente, io sono inserito prima, e parlo in merito.

Presidente. La parola è al Senatore Audinot.

Senatore Audinot. Il Senato non s'aspetterà certo da me, che io discuti giuridicamente la grave questione dell' *exequatur* e del *placet*, di fronte agli illustri giureconsulti che stanno in quest'Assemblea.

Dichiarerò soltanto il mio voto, desumendone le ragioni dal programma nazionale del 1861.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia colla citazione benevola che egli fece del mio nome pochi giorni or sono, mi ha imposto il dovere di fare al-

cune dichiarazioni intorno a quel memorabile programma, al quale io ebbi la parte che tutti sanno.

Io non intendo di fare commenti per uso di chicchessia; intendo solo di chiarire quali erano allora le mie convinzioni, e quali quelle d'oggi, che sono le medesime.

Io non chiamerò in campo le interessanti conversazioni, che necessariamente ho dovuto avere in quella memorabile circostanza col grande uomo di Stato di cui noi tutti dobbiamo oggi più che mai deplorare la perdita fatale. Quelle conversazioni stanno scolpite nella mia mente e nel mio cuore, e vi trovo e consiglio e conforto in quest'ultima fase della mia vita politica. Ma io non concederò mai a me stesso di qui riportarle come suggello d'autorità alla mia opinione privata.

Trattandosi di dichiarazioni, dovrò essere affermativo, procurerò di essere anche sobrio, chiaro, preciso.

Ciò posto, se il Senato me lo concede, parlerò del programma del 1861.

Il programma del 1861, quale apparisce dai voti dei due rami del Parlamento, comprendeva tre parti veramente sostanziali; altre minori, importanti sì, ma non necessarie.

Prima parte: la proclamazione di Roma Capitale; e con questa si voleva dichiarata l'unità d'Italia, come l'unico fondamento politico del nuovo Regno.

Parte seconda. La libertà della Chiesa nei suoi rapporti collo Stato, conseguita mediante la separazione della Chiesa dallo Stato, e ciò come conquista di progresso civile.

Terza parte. L'assicurazione del decoro e della indipendenza del Sommo Pontefice e dell'esercizio del suo ministero spirituale, specialmente nei suoi rapporti di autorità giurisdizionale con gli altri Stati cattolici di Europa; e anzitutto come una necessità politica inverso gli interessi morali (e qui dico interessi, non diritti), gli interessi morali delle popolazioni cattoliche degli altri Stati di Europa.

Per la prima parte, il programma del 1861 è un fatto legale, e ben tosto sarà un fatto compiuto.

Le dichiarazioni del 1861 si proponevano, proclamando Roma Capitale, per immediato fine di stabilire un unico programma nazionale nella questione politica, l'unità: Roma Capitale dell'Italia una; di attuare le gare delle principali città d'Italia, per l'onore di essere capitale; di combattere vittoriosamente, e questo non si sa abbastanza, la tendenza federaliste, le quali non erano in quel tempo scarse in Italia, e le pressioni che in quel senso venivano dall'estero, pressioni che non erano nè poche, nè poco minacciose.

Queste dichiarazioni, non dispiaccia agli onorevoli miei Colleghi che le chiamarono un concetto rettorico, furono un grande atto politico, di cui ottenemmo subito gli effetti immediati, mentre oggi ne veggiamo gli effetti finali.

Quelle dichiarazioni furono come lo scudo di bronzo, lo scudo impenetrabile contro cui si infransero e caddero a terra rotte le frecce lanciate contro la nostra unità.

Oggi l'annessione della provincia di Roma ed il trasferimento della Capitale in Roma, sono leggi dello Stato.

E ben tosto (non dubito che la legge del trasferimento sarà puntualmente adempiuta), e ben tosto la monarchia dei Plebisciti, insediandosi in quella terra promessa dell'italiano riscatto, in Roma, vi consacrerà colla sua presenza nella sua più alta espressione, l'unità nazionale; e la monarchia dei Plebisciti, in mezzo a tante delusioni e tante rovine, mostrerà al mondo come sappia adempiere ai proprii impegni.

E qui, o Signori, non posso continuare, senza dirvi che mi si agghiaccia il cuore se faccio un'ipotesi, cioè che il Governo del Re non avesse nella estate scorsa risoluto di sciogliere la questione romana.

Se nelle condizioni presenti d'Europa noi non fossimo possessori di Roma, sarebbero sopravvenuti (e Voi di leggieri lo comprendete) mali e pericoli alla nostra patria così gravi, a fronte dei quali i pericoli e gli attriti della fase presente della questione romana sono poca cosa.

E poichè la necessità mi ha fatto uscire dal silenzio nel quale sto da tanti anni volentieri racchiuso, non posso lasciar passare l'opportunità senza attestare lealmente la mia gratitudine al Governo del Re per la risoluzione presa nel settembre 1870.

Noi siamo in Roma capitale d'Italia, e non si torna più indietro. Prepariamoci ora a difendere virilmente l'opera nostra contro qualunque insidia ed attacco; poichè (se ne persuadano gli assenzienti e i dissenzienti pel modo con cui siamo andati a Roma), se per un ostacolo qualunque noi dovessimo arrestarci sul cammino di Roma, o arrearci da Roma, noi non torneremo più al 1870, ma a tempo più remoto. Una volta posti su quella china pericolosa, noi cadremmo presto nell'abisso del disfacimento dell'unità italiana; di quell'unità che è stata il sospiro di tante generazioni, e che alla nostra è toccato in sorte di poter raggiungere.

In quanto a me, ringrazio Iddio se ho potuto portare un granello d'arena al maestoso edificio dell'unità italiana! (*Sensazione.*)

La seconda parte del programma del 1861 riflette, o Signori, la libertà della Chiesa. Non richiamerò alla memoria gli sviluppi che furono dati a questo concetto nella memorabile discussione del 1861; ma vi dirò soltanto che a mio avviso sotto la formola, sovente abusata, di *libera Chiesa in libero Stato* si comprendono diversi concetti, diverse tendenze.

E sotto questa bandiera si raccolgono specialmente due schiere distinte per affetti e per fini.

Nella prima schiera stanno coloro che invocano la libertà della Chiesa quasi come privilegio di una

grande istituzione cosmopolita, preponderante, la vogliono riconosciuta con effetti speciali, col suo monarcato assoluto, colla sua gerarchia, col suo iure, coi suoi dogmi.

Io non appartengo a questa schiera.

Appartengo all'altra schiera, a quella di coloro che nella libertà della Chiesa cattolica veggono e propugnano la libertà di un'associazione religiosa che vive nel Regno, che per essa vogliono l'identica libertà che propugnano per tutte le altre associazioni religiose; a quella schiera la quale, invocando questa libertà dell'associazione cattolica, ne cerca e riconosce l'origine, le scaturigini nel diritto individuale, nella libertà di coscienza, nella libertà del pensiero, nella libertà di associazione.

Con questi criteri e con questi intendimenti (che in quanto a me erano quelli del 1861) attuati per tutto quanto è possibile nei rapporti della Chiesa collo Stato nell'interno del Regno, la libertà della Chiesa mi apparisce non una concessione, non un compromesso, ma un progresso civile.

Ora, col progetto che sta dinanzi a Voi si conseguono e la separazione della Chiesa dallo Stato, e la libertà di quella?

Rispondo coscienziosamente che no: si iniziano però; ed aggiungo che all'ora a cui siamo arrivati, male si potrebbe fare altrimenti; ma sta il fatto che colla legge, che abbiamo dinanzi ai nostri voti, per questa parte il programma del 1861 non ottiene il suo pieno adempimento.

Troppo larga tela di leggi e di disposizioni ci converrebbe tessere per attuare subito quei grandi concetti, colla conseguente totale trasformazione dei rapporti della Chiesa collo Stato; disposizioni e leggi che riflettono ad una vasta materia, cioè alla libertà in genere di tutte le associazioni religiose nello Stato, alla facoltà di possedere, e al modo di possedere dei singoli enti ecclesiastici, egualmente che di tutti i Corpi morali, e di tutte le manimorte, non che alle modificazioni a farsi alla nostra legge sull'insegnamento, in un senso di maggiore libertà per tutti. E sembrerebbe necessaria eziandio una legge transitoria intorno agli economati per togliere le ingerenze governative.

Tutte cose queste che non possono essere deliberate nella occasione presente della discussione della legge così detta delle guarentigie, e dirò quasi incidentalmente; necessarie però perchè questa grande opera venga condotta innanzi in modo armonico e conseguente.

Resta dunque estesa materia a studiare e preparare; e io confido che il Governo del Re, convinto di dover procedere innanzi nella via della separazione, saprà darvi opera per proporre in appresso al Parlamento progetti adeguati.

Portando a Roma la sede del Governo noi dobbiamo cercarvi la conciliazione; e dobbiamo cercarla coll'allargare i nostri ordini in modo che l'associazione cat-

tolica in quanto del Regno e colle leggi del Regno possa vivervi indipendente nella libertà comune.

In questo senso intendo possibile la conciliazione, ma non mai abbandonando, sulla via di Roma, anche una menoma parte degli acquisti conseguiti dal nostro procedimento liberale, cioè colla restrizione delle nostre leggi.

E nel frattanto per concludere sul mio voto intorno a questo articolo che è il più importante del Titolo 2^o, dico: che per coerenza al programma del 1861 e alle mie convinzioni dovrò accostarmi all'emendamento proposto dal Senatore Vigliani che vuole la totale soppressione dei *placet* e degli *exequatur*, emendamento che in questo incarna una parte di quel programma e che è più conforme alle dichiarazioni fatte in quelle memorabili discussioni.

Dirò pochissime cose sulla terza parte del programma del 1861: Assicurare la dignità, il decoro, l'indipendenza del Sommo Pontefice.

Quest'obbligo che ci siamo imposti nel programma del 1861, che abbiamo riconfermato in tante occasioni e nelle relazioni diplomatiche, racchiude, (in quanto costituisce dei privilegi,) una necessità politica che è evidente ad ognuno: necessità politica che fu anche riconosciuta in un documento poco noto, ma non privo di pregi; nella costituzione della Repubblica Romana del 1849.

Io vi leggo al Titolo dei principii fondamentali:

« Art. 7. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

« Art. 8. Il Capo della Chiesa cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. »

A questa parte del nostro programma ha corrisposto il Titolo primo della presente legge, dal Senato testè discusso e approvato.

Fu approvato; e non mi è più lecito dirvi ora in qual parte io possa esser stato dissenziente e come io preferissi affermazioni generali alle particolarità pericolose.

E sebbene in Europa avremmo incontrata una soddisfazione più completa e avremmo incusso un maggior rispetto, mediante una più estesa esplicazione della libertà e della separazione della Chiesa dallo Stato, nella nostra legislazione interna, pure questa essendo materia che non ha attinenza speciale coi riguardi agli interessi morali dei cattolici, e colla libertà delle loro comunicazioni colla Santa Sede, per questa parte col primo Titolo di questa legge, abbiamo soddisfatto alle nostre promesse.

Signori, il programma del 1861 in quanto riguarda l'esistenza nazionale è compiuto:

Il potere temporale è caduto;

L'unità nazionale è fatta.

Andando a Roma, portiamovi pure collo spirito di progresso, anche sentimenti di moderazione, perchè la conciliazione non sia impossibile.

Accolgo e approvo le raccomandazioni dell'onorevole Ministro degli Esteri in questo senso. Ma mi af-

fretto anche a dire che, se colla saggezza dobbiamo allontanare per quanto sta in noi ogni ingerenza straniera negli affari nostri, in nessun caso dovremmo poi accettare una stipulazione diretta cogli altri Potentati onde ne venisse ai medesimi il diritto di immistione negli affari nostri.

Dopo tanti secoli l'indipendenza e l'unità d'Italia sono conseguite, e, vivaddio! non sarà per certo per farne mancipio d'un arbitrato di Potenze straniere!

(*Segni d'adesione.*)

Presidente. Il Senatore Marliani ha la parola.

Senatore Marliani. Signori Senatori.

Giorni sono emisi il mio giudizio sul complesso del presente schema di legge come esposizione di principii generali. Mi sono astenuto di prendere parte alla discussione dei singoli articoli, perchè l'importanza dei particolari scompare a chi non accetta il principio e perchè son persuaso, convinto, che questa legge non sarà mai attuata, e resterà lettera morta. Le ragioni sulle quali fondo la mia opinione, le ho già dette.

Faccio eccezione per questo articolo: è per me obbligo di coscienza di combattere in ogni circostanza, sia anche in modo accademico, il principio che lo informa.

Nessuno più di me, ha nell'animo scolpito, inveterato l'amore della libertà la più estesa. Ma non contribuirò mai a facilitare ai nemici del principio, per il quale ho combattuto tutta la mia vita, i mezzi di nuocerli.

Non rivolgerò mai contro di essi armi aggressive, ma di certo, non mi disfarò delle armi difensive; nessuno ha fatto maggiori sacrifici di me alla causa della libertà, principio vivificatore dell'esistenza dell'uomo.

Due volte vi ho giuocato la mia testa, ma nessuno ha più di me studiato e meditato l'istoria delle rivoluzioni, e così conosco perfettamente l'uso e l'abuso che si è fatto di questo gran principio. Ho sempre presente le ultime parole dell'eroica Madama Roland, in faccia al patibolo, sul quale era per salire: « O libertà, que de crimes on commet en ton nom! ». E nuova prova ne sono le scene orribili di cui Parigi è il teatro in questo momento, e ciò in nome della libertà, che non fu mai più scelleratamente oltraggiata.

Lascio ad altri l'entusiasmo per l'aforismo *libera Chiesa in libero Stato*, del quale non ho mai partecipato, malgrado la mia profonda ammirazione per il grand'uomo che lo emise. Nato in Spagna ed avendo preso dentro e fuori del Parlamento una parte molto attiva alle sue vicende politiche, ho veduto da vicino come la maggioranza del clero pratica l'uso della libertà, e perciò non sono facile a largirle i mezzi di distruggerla e renderla odiosa. Nel seguito del mio discorso tornerò su questo argomento.

Ma, senza cercare esempi in Ispagna, vedete come nella pacifica e sensata Germania è trattato il canonico Doellinger, per accertarvi che ovunque la maggioranza del clero cattolico professa la medesima intolleranza.

Scomunicato dall'arcivescovo di Monaco, il Capitolo di quella Diocesi ha approvato all'unanimità, meno una voce, quel provvedimento. Da un'altra parte, da ogni dove della Germania vengono indirizzi di felicitazione dei Municipi e delle Università allo scomunicato dal Capitolo di Monaco. Ecco un principio di guerra provocata dall'intolleranza del clero cattolico contro le opinioni del canonico Doellinger, che certo non ha provocato uno scisma.

La concessione che si fa in questo articolo, mi sembra così enorme, e zeppa d'inconvenienti, che ho voluto studiare la questione della nomina dei Vescovi piuttosto che nei nostri annali, nella storia delle due nazioni cattoliche, più specialmente prediletta della Santa Sede, come lo provano i loro titoli, la Cristianissima Francia e la Cattolica Spagna. Ed ho trovato le prove più autentiche che l'una e l'altra di queste due nazioni, l'ultima specialmente ove pure il clero ha avuto una sì grande, e spesso volte fatale influenza, ha opposto anche recentemente una resistenza invincibile alle esigenze della Santa Sede su questo punto.

La Spagna in questi ultimi tristi tempi della sua storia (1834) ha preferito rompere ogni relazione con Roma, anziché cedere, una linea delle regie prerogative nazionali, precisamente sulla questione della investitura canonica dei Vescovi, e questa interruzione ha durato diciassette anni.

Ed in qual momento ha luogo questa concessione? Allorquando tutto ci fa dolorosamente presagire che le nostre relazioni col Vaticano saranno ogni giorno più difficili; quindi possiamo essere certi, perchè così lo vuole umana natura, che coll'indipendenza che la Santa Sede acquisterebbe, la scelta dei Vescovi ricadrebbe sui più ardenti propugnatori dell'infalibilità del Papa, che vuol dire, sui più spietati nemici dell'ordine politico nostro.

Che facoltà si riserva il Governo? quella di immettere o no il Vescovo legittimamente nominato nel godimento delle temporalità; mezzo eccellente per sollevare guai seri fra il Vescovo e la popolazione da una parte, e il Governo dall'altra.

Il primo avrà per sé le popolazioni che lo considereranno come martire spogliato.

La Santa Sede propagandista, ovunque può agire, col suo istinto invasore, ha con un'indomabile tenacità esteso il suo potere, usurpando, ove ha potuto, le attribuzioni regie che nella loro saggezza i Governi deboli, anche cedendo, non hanno mai voluto abdicare.

Una di queste prerogative è appunto la nomina dei Vescovi, considerandola come un'argine potente da opporre alla insaziabile ambizione del Pontificato Romano.

Volendo addurre alcuni esempi, sarò molto parco di particolari storici: le vicende dell'Episcopato nelle sue relazioni col potere laico, sono state così variate e complicate, che nella sua storia si trovano, con molta

facilità, il pro ed il contro, ad uso d'ogni oratore. Di queste orazioni se ne sono fatte altrove di così splendide, in sensi opposti, che, venendo io dopo discorsi così sapienti, mi limiterò fra tanti documenti che possiedo a leggervene due soli, che vi proveranno come sino dal 1688 la magistratura francese, e nel 1713 la magistratura spagnuola respingevano le pretese della Santa Sede, e sostenevano le regie prerogative.

La nomina dei Vescovi in Francia ha subito nel trascorso dei tempi, molti mutamenti. Ma la podestà regia fu per molti secoli preponderante. Un nome che nessun cattolico vorrà ricusare, Fénelon, ci dice, che colle leggi di Francia l'autorità del Re sul clero era tale, da essere, più che il Papa, capo della Chiesa. Questo stato di cose si conservò sino al secolo XVI. Leone X ottenne dal Re Francesco I il concordato del 1516 che fissò il modo di nominare i vescovi, che tuttora sussiste. Francesco I, chiamato davanti un Concilio composto per intero di creature del Papa, ebbe la debolezza di firmare quel concordato, per uscire dell'imbarazzo nel quale si era messo, colla solita sua leggerezza, e così fu il primo Re che in Francia introdusse di un modo permanente l'influenza del potere pontificale, il quale però ha scomunicato 42 sovrani di Francia.

Il primo ad abusare della facoltà concessa alla Santa Sede fu Innocenzo XI. Questo Papa, già nemico del Re Luigi XIV, si lasciò trasportare dalla sua ira sacerdotale quando nel 1682 apparvero le quattro proposizioni del Clero Gallicano redatte da Bossuet. Da quel punto egli negò le Bolle chieste per i Vescovi nominati dal Re. Questo stato di cose perdurando, il Procuratore Generale Talon, ne propose il rimedio, in una requisitoria celebre, la di cui energia ci starebbe bene. Eccone alcuni brani: « Il rifiuto del Papa non ha apparenza di ragione. Chi può immaginare che il Papa, il quale deve essere Simbolo di virtù e di santità, lasci il terzo delle Diocesi di Francia vacanti, perchè non vogliamo riconoscere la sua infalibilità? I fulmini del Vaticano sono fuochi fatui che se ne vanno in fumo, e non possono nuocere che a coloro che li lanciano. Il rifiuto che fa il Papa di dar le Bolle ai Vescovi nominati dal Re, cagiona un disordine serio, il quale esige un pronto ed efficace rimedio. Sarebbe di sommo vantaggio che tutti gli affari ecclesiastici fossero trattati nel Regno, invece di andare a Roma. Chi impedisce di seguire gli esempi fondati sull'eccellente ragione che il diritto che i fedeli avevano al principio di darsi un Capo, non potendo esercitarlo in massa, lo depongano nelle mani del Re, sopra il quale i sudditi si riposano, del Governo, dello Stato, del quale la Chiesa è la più nobile parte? Nei primi secoli della Monarchia, non si andava a Roma per questi casi: il Re nominava i Vescovi senza il menomo intervento del Papa; se oggi il Papa si nega a prestare il suo concorso alle nomine fatte dal Re, se ne può dedurre ch'egli si vuol

alleggerire di un peso che lo stanca; i Vescovi daranno l'imposizione delle mani a quegli che il Re avrà nominati. »

Così parlava nel 1688 un procuratore generale di Luigi XV Re cristianissimo.

Ora ricorderò in brevissime parole un solo fatto della lunga lotta di Napoleone I con Pio VII sopra questa medesima questione della nomina dei vescovi.

Nel 1809, stanco Napoleone, giunse, per finirlo, ad acconsentire, che le bolle fossero date senza che il suo nome vi fosse citato, e che fossero mandate al Consiglio di Stato ed al Ministro per i culti.

Il Cardinale Caprara fu scelto per questa negoziazione, considerato come il porporato più beneviso dal Papa; Caprara non ottenne che un rifiuto, in una lettera durissima di Pio VII, in data del 26 agosto 1809.

Vengo alla cattolica Spagna.

Nel 1713 il Consiglio di Castiglia incaricò il fiscale Generale Macanaz di presentare un lavoro che indicasse tutte le usurpazioni della Corte Romana sulle prerogative regie. Macanaz lo presentò il 19 febbraio. Era un lavoro completo. Mi limito a ricordare quanto disse relativamente all'istituzione canonica dei vescovi:

« Nel XII Concilio di Toledo fu stabilito che i vescovi fossero eletti dai Capitoli, nominati dal Re, approvati dall'arcivescovo di Toledo, e consacrati da tre vescovi, metodo seguito da S. Ferdinando (1200) e dai suoi successori, sino a che di recente, si è alterata questa regola. »

» Ora il Re nomina ed il Papa dà l'istituzione canonica, ma siccome Roma ha mancato a questo accordo negando le bolle ai vescovi nominati dal Re (Filippo V), dandole invece a quelli nominati dall'Arciduca, così propongo al Consiglio di emettere il voto al Re, di fare ritorno alle leggi primitive, tutelari delle regie prerogative nazionali: le riserve fatte fin oggi, in Spagna, non hanno avuto altro effetto che fare domandare dagli Arcivescovi il pallio a Roma; ma la loro conferma e consacrazione e quella dei Vescovi si facevano senza dipendere dalla Corte Romana. »

Vorrei, per rendere più caute le anime generose che voteranno questa emancipazione della Santa Sede, voto al quale vorrei potere associarmi, e lo farei di tutto cuore, che avessero come me, piena cognizione degli eccessi che si commettono oggi dal clero in Spagna, all'ombra della libertà senza limite, che concede l'attuale costituzione. Nella lotta recente delle elezioni si sono pubblicati manifesti incendiari, sfacciatamente firmati dai capi delle due fazioni clericale e socialista, contro la nuova dinastia, innalzata al trono dalle Cortes Costituenti prodotte dal suffragio universale.

Per farvi conoscere i pericoli di queste largizioni, non vi citerò che un solo fatto.

Nella città di Badajoz capitale dell'Estremadura,

come risultato della più mostruosa alleanza, si sono presentati alle elezioni, insieme candidati, il Cardinale Cuesta arcivescovo di Santiago, la seconda Basilica di Spagna, ed un individuo che nelle Cortes si è vantato di non credere a Dio, di non avere religione alcuna facendo professione di ateismo. Se questo fatto lo avessi letto come notizia di giornali, non mi sarei permesso di citarlo, ma è stato denunziato al Senato spagnolo, nella seduta dell' 11 aprile ultimo, e da nessuno negato.

Nella seduta del 17 trattavasi dell'elezione di Navarra, un altro Senatore disse: « Non sono i Carlismi che abbiamo da combattere in Navarra; ma il clero che fanatizza le popolazioni. »

Nella seduta del 21, il Ministro dell' Interno disse queste parole: « Abbiate presente, Signori, che il Governo si è trovato in una posizione sconosciuta, perchè nelle recenti elezioni non vi è stata una lotta normale di partiti che aspirano al potere, rispettando ciò che esiste: in questa circostanza il Governo ha avuto contro di sé una turba composta di repubblicani, di carlisti, di scontenti, di indispettiti, tutti aiutati dal pergameno e dal confessionario, con minacce di diniego di sepoltura e perfino di battesimo. »

E noi nel 1871 vogliamo dare alla Santa Sede maggiori facilità di introdurre nel Regno una guerra della peggiore indole, cioè di conflitti religiosi, nei quali una popolazione ignorante e superstiziosa sarà contro il Governo? Noi aiuteremo a questo risultato, abbandonando l'intervento del potere civile; aprire noi stessi il varco a questi guai, mi fa l'effetto di un generale che spezzasse le armi dei suoi soldati il giorno prima di dar la battaglia.

L'Italia in questa circostanza dà splendide prove a tali del suo senno, da convincere l'Europa che i sentimenti religiosi hanno una salda e mirabile radice in Italia. L'Italia non ha dato, nelle sue legittime aspirazioni nazionali, il menomo segno d'irriverenza per il Pontefice.

Nel Parlamento in 33 giorni di discussioni non si è udita una parola irreligiosa; non si è dato alla luce un libro, un opuscolo, che predichi sentimenti anticattolici.

Non so che vi sia stato un giornale che abbia mancato incidentalmente al rispetto dovuto alla religione, e ai ministri dell'altare; sistematicamente, certo no. Signori, è sublime questo spettacolo di un popolo che il giorno della sua completa emancipazione, dopo lunghi anni di una doppia servitù, rimane fermo e riverente al vincolo religioso, e vuole con rispetto e dignitosa fermezza conservare del passato tutto ciò che è ottimo. La prima sua aspirazione è di conservare la santa religione degli avi, nella sua più pura integrità. Ma respinge con illibata convizione, ciò che il tempo l'esperienza e la sana filosofia, hanno dimostrato essere di danno alla religione e alla civiltà, il potere temporale ed i Sillabi.

Nel terminare il mio dire, mi permetterò di leg-

gervi e di raccomandare alle vostre meditazioni, perchè perfettamente appropriato al caso nostro, quanto testè diceva, nella Camera dei Deputati di Pesth, il Ministro dei Culti Pauler, intorno alla sorveglianza che il Governo non può cessare di esercire sulle varie confessioni religiose.

« Le questioni confessionali sono di grande importanza, tanto più a' nostri giorni in cui l'attenzione generale si tiene rivolta su questi argomenti. Per me la libertà religiosa è uno dei diritti più sacri e inalienabili dell'uomo; e un corollario naturale di questo diritto è anche l'amministrazione interna autonoma di ciascuna confessione religiosa. Noi vediamo già effettuata una tale istituzione presso i nostri fratelli protestanti e nel rito greco orientale; ed ora è iniziata l'autonomia dell'amministrazione interna per la Chiesa cattolica, la quale (se viene felicemente compiuta l'opera incominciata) inaugurerà una nuova era nella nostra storia della Chiesa. Con queste quistioni s'intrecciano molti e grandi interessi, non solo dal lato morale e religioso, ma anche dal lato patriottico.

» Il felice scioglimento di tali questioni esercita una notevole influenza anche sugli affari interni della patria e sul loro andamento, pei rapporti che le questioni religiose, specialmente tra noi, hanno con quelle di nazionalità.

» Ma nel tempo stesso che di buon grado riconosco l'indipendenza delle confessioni per quanto concerne i loro affari interni, e perciò sono ben lontano dal farmi propugnatore dell'antico sistema di pedagogica tutela, ritengo tuttavia come opportuno e pienamente giustificato il diritto di sorveglianza dello Stato su tutte le confessioni religiose, perchè appartenendo allo Stato la garantita effettuazione del diritto, gli spetta per ciò stesso l'obbligo di guarentire il diritto in ogni luogo, contro e in favore di ognuno, e quindi anche nei rapporti interconfessionali. Questo principio è per questa nostra patria tanto più valido in quanto che molte vi sono le confessioni religiose, le quali tutte partecipano ugualmente ai benefici della Costituzione e della libertà civile, dacchè specialmente la nostra legislazione, cessar facendo una secolare ingiustizia, proclamò anche l'uguaglianza civile degli israeliti.

» Si dia adunque ad ogni confessione religiosa quello che le è dovuto, ma si dia pure allo Stato quello che allo Stato si appartiene: ecco la mia dichiarazione. Il principio che mi guida è: per quanto concerne gli affari interni delle chiese, la libertà; per quanto spetta ai loro scambievoli rapporti, la civile uguaglianza; nei rapporti delle chiese collo Stato, il diritto e la legge.»

Partecipando pienamente dell'opinione del Ministro unghese, adottò in tutto i suoi principii.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Per una suprema ragione di Stato, per la fede dovuta ad una parola data in nome

d'Italia, il Senato ha già votato tutte quelle disposizioni di questa legge che hanno un'indole meramente politica.

Ho seguito in silenzio fin qui la discussione di tali disposizioni, poichè, essendo d'indole tutt'affatto politica, possono andare soggette alle condizioni mutabili dei tempi e degli eventi.

Ma giunti a questo punto, la legge stessa prende fin dal precedente articolo il vero e proprio carattere di legge sociale, ed è per questo che la sua importanza è strettamente collegata agli interessi vitali della Nazione, e le sue disposizioni vengono a prender posto fra i grandi principii del diritto pubblico italiano.

La completa libertà della Chiesa è dessa salutare?

La completa libertà della Chiesa è dessa opportuna?

Se tale fosse completamente il quesito, che in questo momento il Senato fosse chiamato a risolvere, io credo che sorgerebbe semplice e spontanea la risposta. La libertà è una: essa è inscindibile: e si compone di tre elementi, libertà di parola, libertà di scienza, libertà di coscienza, i quali si esplicano in tre forme, libertà di stampa, libertà d'insegnamento e libertà di culto.

Ove uno di tali elementi sia sconosciuto, ove una di tali espressioni sia negata, libertà più non è, ed invece di onorarne la splendida figura, se ne onora la larvata sua immagine.

Ma non è tale il quesito che in questo momento siete chiamati a risolvere. Di quanto concerne la libertà della Chiesa, della quale fu tanto ripetutamente e solennemente promesso dover fare seguito alla cessazione della sovranità temporale, non si contiene che una parte in questa serie di disposizioni legislative, come molto lucidamente vi disse la leale parola dell'onorevole Senatore Audinot.

Trattasi soltanto di risolvere una delle molte questioni che stanno involte nel vasto problema dell'assoluta separazione del potere civile dal potere ecclesiastico; trattasi soltanto della cessazione dell'ingerenza che il potere civile ebbe fin qui nell'elezione dei Ministri del Culto.

Ed in verità sembra che anche nell'iniziare questa parte della molte volte promessa separazione, il legislatore sia titubante, voglia e non voglia, conceda da una mano e ritiri dall'altra: nell'art. 15 si spoglia di una prerogativa che fin qui fu nelle sue mani, e nell'articolo susseguente cerca di ripigliarsela.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor, terminando ieri uno dei suoi discorsi, invocava *dell'aria pura, dell'aria pura*. Ed invero sembra anco a me che a questo punto occorra che l'aere sia purificato, che sia tolta la benda che copre la luce sorta nell'articolo precedente già dal Senato votato, che si dissipi quella caligine che involgerebbe omai tutto quanto il concetto di libertà che deve informare la presente legge.

Spogliarsi d'un diritto, lasciarne ad altri l'esercizio; ma conservare per sé il potere d'impedire l'esercizio del

diritto medesimo sembra a me lo stesso che dichiarare ad un minore, che esso ha raggiunto l'età della sua legale emancipazione, ma che gli atti suoi rimarranno tuttora sottoposti a tutela; ossia, mentre nel caso nostro si fa sembianza di assicurare ad un'associazione, che si dichiara libera, la vita ed il moto, si cerca di atrofizzare questa vita e questo moto, non essendovi cosa così esiziale per un'associazione qualunque, e più che mai per un'associazione religiosa, che prende le proprie ispirazioni dai più sacri ed intimi sentimenti dell'animo, quanto l'esser sotto l'influenza di un potere a lei estraneo, su di lei incompetente, e più che mai incompetente a giudicare tanto della sua disciplina, quanto del merito personale dei suoi ministri. Quale invasione più ardua può fare il potere civile?

Di fatti, se torniamo per un momento col pensiero alle prime origini di questa ingerenza, la quale adesso si confermerebbe in una forma alquanto nuova, e alquanto più dura di quella che non sia stata fin qui, troveremo che l'origine di questo diritto è l'ultimo vestigio di quel triste e doloroso amalgama che per tanti secoli ha inceppato il cammino della civiltà e lo sviluppo della libertà, dappoiché gl'imperatori bizantini, rassigurandosi di avere surrogato i Romani nella duplice dignità di *imperator et pontifex*, si credevano attribuito il potera di governare il mondo, non solo agli effetti dell'ordine civile, ma anche a quelli dell'ordine religioso, partecipando ai Concilii, ai canoni: è triste eredità che poi, all'epoca degl'imperatori germanici, fu causa di quelle lunghe lotte tra il Papato e l'Impero, le quali, mi piace di ricordarlo, hanno cessata la loro ragione di essere in questo nostro suolo italiano, quando sulle ruine del mondo romano, accumulatesi le ruine del mondo barbarico, tra la polvere di tante ruine sorgeva inaspettata, e benedetta da un mio concittadino, da Alessandro III, la Croce delle città lombarde, e intorno a quella croce germogliava la novella libertà dei Comuni italiani. (*Sensazione.*)

Contro una sincera e leale emancipazione dell'autorità ecclesiastica dalla civile, contro questa vera e sincera applicazione del principio d'indipendenza fra i due poteri, contro questa conseguenza logica del concetto costitutivo della legge, io credo che non potrebbe dedursi che un solo perentorio e categorico argomento, quello cioè: che la libertà essendo ottima cosa, che il potere avendo la forza, conviene al potere di tenersi questo prezioso dono per sè, e non lasciare che altri ne goda.

Mi conforta in questa affermazione una sentenza di uno dei nostri Colleghi molto di me più autorevole e le di cui parole sono sempre tanto gradite al Senato. In uno scritto tanto dotto, quanto liberale, che l'onorevole mio amico Senatore Scialoja pubblicava non è gran tempo, leggo queste festuali parole:

« La libertà non è un comodino, è un principio: se credete che sia falso, combattetelo; se credete che sia vero, applauditelo, e siate certi che frutterà bene. »

Ma la negazione del principio di libertà sarebbe inutile combatterla qui, perchè in Senato nessuno lo pensa e lo impugna. Lo stesso Ministro di Grazia e Giustizia nelle sue dotte parole rendeva omaggio al principio, al principio stesso si mostrava proclive, e soltanto, se io non ho male inteso, ne faceva quistione di opportunità di tempo e di modo di applicazione.

Per combattere adunque l'applicazione semplice e piana sotto questo rapporto della separazione dei due poteri, e della libertà della Chiesa, tale e quale essa è proposta negli emendamenti in nome proprio e di diversi Colleghi redati dall'onorevole Vigliani, ed ai quali egli conferisce l'autorità del suo nome, bisogna ricorrere non già ad argomenti assoluti e complessi, ma ad argomenti secondari, riflettenti, piuttosto che la sostanza della cosa, il tempo ed il modo della sua adozione.

Dicesi che il clero non essendo in genere delle nostre leggi fautore, delle nostre istituzioni civili difensore, e neppure amico dell'indipendenza e dell'unità d'Italia, occorre tenerlo ed averlo sott'occhio, conoscere ed approvare gli individui chiamati ai più delicati ed importanti uffici.

Prima di tutto, confesso il vero, io non so conciliare il timore di siffatto pericolo colla fiducia in siffatto rimedio.

Se realmente un'ingerenza del potere civile nella scelta degli ecclesiastici incaricati della cura delle anime, fosse un preservativo contro le ostilità del clero, io mi domando: ma questo clero che si ritiene ostile, è pure il risultato dei concordati, esercita le sue funzioni in virtù degli *exequatur*, è in conseguenza delle leggi giurisdizionali che esercita le sue funzioni.

Se mi spingo alquanto all'infuori del nostro paese e riguardo in seno di quelle nazioni che l'onorevole mio amico Senatore Mariani adduceva testè ad esempio in siffatta questione, io dovrei trepidare di un clero che potesse divenire amico delle istituzioni vigenti, quanto il clero spagnuolo e francese sono stati amici e difensori di dinastie, di governi, che nell'uno e nell'altro paese hanno dovuto scomparire: io credo, o Signori, che per togliere la contrarietà del clero siavi qualche espediente più semplice e più sicuro degli *exequatur*, e sia il mantenere scrupolosamente gli impegni assunti colla santità della legge verso di lui, sia il toglierlo dall'inopia dell'oggi e dall'incertezza del domani, sia il dargli quello che gli spetta, ciò che gli è stato promesso, sia pure più o meno, ma darglielo puntualmente e lasciarglielo godere in pace.

Certo non può, nè deve lo Stato abbandonare la tutela che legittimamente gli spetta come rappresentante del laicato, come successore dei fondatori dei patrimoni ecclesiastici, sulla conservazione, sulla integrità, sulla destinazione dei beni; ma al di là di questo, lo Stato ingerendosi si espone al doppio inconveniente, di assumere volontariamente, deliberata-

mente, tutta l'odiosità della preferenza, tutta l'odiosità del rifiuto.

Bel modo invero di rendersi amaro un cetolo! E lo stesso onorevole Senatore Musio, il quale in questa discussione si faceva l'eco autorizzata di una scuola di giuristi, dalla quale probabilmente egli mosse i primi passi del suo illustre cammino, l'onorevole Senatore Musio, se io mal non ho inteso, non spingeva la sua opinione fino a volere che il potere civile si ingerisse nella elezione dei ministri del culto, che anzi, se io ben lo ricordo, egli combatteva tale immissione, con vivace frase dicendo, che erano i Principi, i quali, avendo preteso di farla da Papi, avevano insegnato ai Papi a volerla fare da Principi.

Dicesi poi che la Chiesa, forte della libertà, imballanzita da quel vigore da quella energia, di cui la libertà è madre, possa assumere una influenza tale che minacci, o peggio, che corrompa le istituzioni nazionali. Sembrava che preoccupato di questo timore fosse l'onorevole Senatore di Villamarina, quando con frase nobilmente fremente, avvertiva il Senato dicendo: *batiate che per effetto delle garanzie date alla Chiesa, l'Italia non debba poi garantire se stessa.*

A me duole di aver sentito esprimere questo timore dalla voce patriottica dell'onorevole di Villamarina.

Sarebbe in verità la più grave accusa che si potesse fare ai nostri ordini civili, il temere che possano essere minacciati o corrotti da un'influenza qualunque.

Noi dobbiamo lasciar vivere intorno a noi ogni onesta istituzione, ogni onesta associazione; dobbiamo anzi accettare la benefica e salutare concorrenza della sapienza e della virtù. Noi dobbiamo far sì che di tutti gli ordinamenti, il pubblico ordinamento sia il più fecondo di bene.

Io ho sentito in quel momento di aver più fede nelle istituzioni nazionali figlie della libertà ed informate della sua aura benefica: io invece ho fiducia che le istituzioni nostre, poste a contatto di qualunque altra, anziché dar luogo a che le altre infiltrino in esse il vizio e la corruzione, possano esse essere capaci di espandere la vita e la prosperità in tutte quelle che loro stanno intorno.

Finalmente si osserva che il potere civile, in principio generico ed astratto, può e deve cessare dall'immediarsi nelle nomine dei beneficiati, ma che ciò non potrà farsi se non chiamando contemporaneamente il laicato a partecipare a quelle nomine: che lo Stato cioè, si spogli di questo diritto purchè lo restituisca al suo naturale e legittimo primitivo possessore, inquantochè ogni giurisdizione che possiedono gli Stati moderni in questa materia, è l'eredità di antichi diritti popolari. Io non esito a dichiarare che quando un mio nobile amico, il quale è ad un tempo il capo del Comune e il deputato di Firenze, con lodevole ardimento ha preso l'iniziativa nell'altra Camera di completare in questa parte la legge, io modestamente dalla

mia oscurità l'ho applaudito, e l'ho seguito con i miei voti.

Per altro, parlando innanzi a voi da questa tribuna, non posso disconoscere le gravissime considerazioni per le quali quella proposta, sebbene emanata da deputati rispettabilissimi, sebbene fosse favorita dalla pubblica opinione, non incontrasse il desiderato successo.

Qui non dobbiamo occuparci del diritto costituendo della società cattolica: la Chiesa ha da molti secoli, e molto voluminoso già costituito il proprio diritto, nel quale, noi legislatori e non canonisti, noi Senato e non Concilio, siamo completamente incompetenti a intrometterci.

Dunque il potere legislativo, anco proponendosi come suo ultimo obbiettivo una riforma salutare di quella associazione, una riforma rispondente ai suoi principii e alla sua antica organizzazione, se volesse esercitare la sua influenza anche in questo senso, io credo che in verità correrebbe grandissimi rischi, i quali non riuscirebbero nè a decoro del potere legislativo, nè al conseguimento del suo scopo. Leggi siffatte, prima di tutto getterebbero l'allarme in quell'autorità per la convivenza colla quale la legge stessa è preordinata.

Ma di più getterebbero la perturbazione in quella stessa associazione, la quale riceverebbe siffatti provvedimenti come cosa inusitata e non prevista. Ricordiamo che Napoleone I, il quale se non era un giureconsulto aveva però l'istinto della legislazione, diceva: *Les habitudes d'un peuple sont une partie de la justice.*

E quando i provvedimenti legislativi fatti dal Parlamento fossero rifiutati, o fossero negletti, che faremmo noi?

Li imporremo colla forza? Li sottoporremo alla sanzione penale? Entreremo noi ad imporre alla associazione cattolica una riforma qualunque, nelle sue discipline, nel suo organismo, per forza?

Spogliamoci francamente di quella giurisdizione che si crede non esser nostra, e non è.

Ci sono due sistemi; l'uno e l'altro possono essere propugnati; ma l'uno e l'altro, bisogna che siano coerenti e logici.

Vi è il sistema della giurisdizione del potere civile nella collazione dei beneficii.

Questo è il sistema adottato dall'altra Camera, la quale ha ammesso il principio di libertà, ma di fatto ha conservato la giurisdizione intieramente. Vi è il sistema della franca, sincera accettazione ed esplicazione della libertà, ed è quello dell'emendamento da noi proposto.

Accordare al potere ecclesiastico la nomina dei beneficiati, e riservarsi il potere d'impedire ai nominati l'esercizio delle loro funzioni, me lo perdonino i sapientissimi membri dell'Ufficio Centrale, ma è una via di mezzo, la quale ha l'inconveniente di tutti due i sistemi, e non ha i vantaggi che sotto un certo punto di vista, che non è il mio, possono supporre nel primo.

Segretario degli emendamenti che portano il nome dell'onorevole mio collega ed amico Vigliani, io non posso dimenticarmi di essere nato e cresciuto all'ombra di quelle istituzioni, adottate nel mio paese da Pietro Leopoldo I pei consigli del Rucellai, del Serri-stori e del Tavanti.

Nessuna meraviglia mi fa per conseguenza come in questo Consesso vi siano taluni, e forse molti, i quali memori e affezionati a quell'ordine giurisdizionale, possono negare la loro approvazione alle nostre proposte.

Mi conforta però il pensiero che tutte le volte che nell'ordine morale o nell'ordine fisico una forza nuova comparisce a modificare profondamente l'ordine preesistente, questa forza nuova, vapore o idea che sia, trova sempre autorevoli, numerosi e potenti contraddittori.

Fulton fu deriso da Napoleone I; e pur la locomotiva è adesso il veicolo più potente dell'affratellamento e dell'incivilimento dei popoli.

Marat condannava il libero esercizio delle professioni, e adesso non si discutono neppure certi principii

economici di libertà, che stabiliscono tutto quanto un ordine di provvedimenti.

La libertà è come il sole che al suo comparire sull'orizzonte illumina le cime dei monti e dei colli, e poi a poco a poco va a diffondere nelle valli più remote ed oscure la sua luce secondatrice.

L'onorevole Mamiani Relatore dell'Ufficio Centrale pronunciava queste parole.

« Non è discussione di principii, ma semplicemente discussione di pratica e di applicazione. »

Io mi conforto della doppia dichiarazione dell'onorevole Ministro e del Relatore, e mi convinco che nel principio di libertà non possono esserci discrepanze fra noi. Aspetto tranquillo il voto del Senato, ancorchè mi lasci nel minor numero; perchè sento che di fronte a questa grande verità dell'immancabile trionfo della libertà, tra noi non ci possono essere nè vincitori nè vinti. *(Vivi segni d'approvazione. - Molti Senatori si recano a stringere la mano all'oratore.)*

Presidente. Domani alle ore due seduta pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).